

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1342

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD,
LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

(FITTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

NOTA: L'analisi dell'impatto della regolamentazione relativa al disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 è stata trasmessa dal Governo in data 20 settembre 2023.

E CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(LOLLOBRIGIDA)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delega-
zione europea 2022-2023

Presentato il 27 luglio 2023

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: schema di disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2023

Amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

La presente analisi di impatto della regolamentazione viene redatta in riferimento agli articoli da 3 a 13 del disegno di legge, i quali recano deleghe legislative la cui attuazione può produrre impatti significativi su cittadini e imprese.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)

Con la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta direttiva NIS) il legislatore europeo ha posto le basi per sviluppare le capacità di cybersicurezza in tutta l'Unione di mitigare le minacce ai sistemi informativi e di rete utilizzati per fornire servizi essenziali in settori chiave e di garantire la continuità di tali servizi in caso di incidenti, contribuendo in tal modo alla sicurezza dell'Unione e al funzionamento efficace della sua economia e della sua società. Tale direttiva ha garantito il completamento dei quadri nazionali sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete definendo le strategie nazionali sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete, stabilendo capacità nazionali, nonché attuando misure normative riguardanti le infrastrutture e gli attori essenziali individuati da ciascuno Stato membro. La direttiva (UE) 2016/1148 ha, inoltre, contribuito alla cooperazione a livello dell'Unione mediante l'istituzione del gruppo di cooperazione e della rete di gruppi nazionali di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente. Tuttavia, nonostante tali risultati, l'applicazione della direttiva NIS ha rivelato carenze intrinseche che costituiscono un limite alla capacità di affrontare efficacemente le sfide attuali ed emergenti in materia di cybersicurezza. Con la direttiva (UE) 2022/2555 (cosiddetta direttiva NIS 2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, viene abrogata la direttiva NIS e vengono poste in essere misure per superare tali carenze. La direttiva NIS 2 fa parte di un pacchetto ampio di strumenti giuridici e di iniziative a livello dell'Unione, mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell'ambito cibernetico; tra le disposizioni più recenti del pacchetto si segnalano il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (cosiddetto regolamento DORA - Digital Operational Resilience Act) e la correlata direttiva (UE)

2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sempre relativa alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, nonché la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici (cosiddetta direttiva CER – Critical Entities Resilience). Tra i richiamati atti e la direttiva NIS 2, vi è una importante contiguità applicativa dimostrata anche dalla pubblicazione degli stessi nella medesima edizione della GUUE. Il nuovo impianto posto in essere dalla direttiva NIS 2, dunque, supera e rafforza quanto già previsto dalla precedente direttiva NIS, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (decreto legislativo NIS), in particolare attraverso:

- 1) l'ampliamento del campo di applicazione, da un lato, includendo anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all'assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e ampliando l'ambito di applicazione, con un aumento significativo dei settori di applicazione e l'introduzione di un approccio «all-hazards» alla cybersicurezza, che prevede l'inclusione di profili di sicurezza fisica delle infrastrutture ICT (Information and Communications Technology);
- 2) la revisione del meccanismo di identificazione dei soggetti quali entità importati o essenziali, prevedendo un criterio omogeneo basato sulla dimensione (cosiddetto size-cap rule), che estende l'applicazione della direttiva a tutte le medie e grandi imprese che operano nei settori identificati. Ciò al fine di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri;
- 3) il rafforzamento dei poteri di supervisione, con indicazioni più dettagliate per la definizione delle misure di sicurezza e l'inasprimento delle sanzioni;
- 4) l'ampliamento delle funzioni dei CSIRT (Computer Security Incident Response Team) nazionali, che fungeranno, tra l'altro, da intermediari di fiducia tra i soggetti segnalanti e i fornitori di prodotti e servizi ICT nell'ambito del quadro per la divulgazione coordinata delle vulnerabilità (Coordinated Vulnerability Disclosure - CVD);
- 5) la gestione delle crisi, con la previsione di una strategia in materia e l'istituzionalizzazione della Cyber Crises Liaison Organisation Network (CyCLONe), per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala. La delega legislativa, corredata di specifici criteri è, dunque, necessaria per il corretto recepimento della direttiva NIS 2, l'individuazione delle autorità nazionali competenti alla sua attuazione, il coordinamento con i richiamati atti normativi europei con le disposizioni legislative vigenti in materia, ed è necessaria per una revisione del sistema sanzionatorio che sia coerente con la nuova normativa.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

La direttiva (UE) 2022/2557, da recepire negli ordinamenti nazionali entro il 17 ottobre 2024, mira a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e la loro capacità di fornire servizi nel territorio nazionale e nel mercato interno. Poiché l'individuazione dei soggetti critici dipende da una valutazione del rischio a livello nazionale, non è possibile stimare a priori il numero dei potenziali destinatari della proposta normativa. La norma di delega conferisce al legislatore delegato i margini di discrezionalità che la direttiva ha riservato agli Stati Membri.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

Per l'attuazione del piano d'azione sui crediti deteriorati del 2017 (c.d. NPL Action Plan) la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa a gestori e acquirenti di crediti (*secondary market*) e al meccanismo accelerato di escussione stragiudiziale delle garanzie reali (*accelerated extrajudicial collateral enforcement, AECE*). La proposta è stata scorporata in due parti. Mentre la proposta normativa relativa all'AECE è ancora sottoposta al vaglio del legislatore europeo, la prima parte (c.d. *Secondary Market Directive, SMD*) è stata approvata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 dicembre 2021. In particolare, la direttiva SMD si propone di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati (*non-performing loans - NPL*) nell'Unione, eliminando gli ostacoli al trasferimento da parte degli enti creditizi che li hanno erogati ad acquirenti di crediti deteriorati, alla loro gestione da parte di operatori specializzati, autorizzati a operare per conto degli acquirenti anche su base transfrontaliera all'interno dell'Unione, e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, il Governo osserverà, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i principi e criteri direttivi specifici, oggetto della presente analisi. In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima della direttiva, si è ritenuto, infatti, necessario prevedere il ricorso a criteri di delega specifici, in quanto gli Stati membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità che i criteri rimettono alla valutazione del legislatore delegato. Sul piano generale, l'obiettivo è quello di stimolare la domanda di NPL, evitandone il possibile futuro accumulo presso il sistema bancario e agevolando la ripartizione del rischio tra privati anche a livello transfrontaliero, creando così condizioni di maggiore concorrenza a livello europeo. Nello specifico, si rende necessario riformare il quadro delle fonti ordinamentali interne (in particolare, il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ed eventualmente il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) per adeguarle alle modifiche alla disciplina della direttiva (UE) 2021/2167. Con riferimento alle opzioni di intervento, essendo esclusa l'opzione zero, in linea con la normativa e la prassi per l'adeguamento alle fonti normative dell'Unione europea, la soluzione è rappresentata dal decreto legislativo. La delega in sé non comporta impatti. Eventuali impatti saranno valutati in sede di esercizio della delega. L'esercizio della delega avverrà nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme primarie. L'attuazione ed il monitoraggio dell'intervento legislativo saranno svolte dalle competenti Autorità, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

La direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, viene previsto di apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, nonché di attuare la revisione dell'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti

a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro. A tal fine, saranno adottate apposite linee guida per la sorveglianza sanitaria da emanare a seguito di recepimento della direttiva in esame, nonché dettate disposizioni per l'organizzazione di eventi formativi per il medico competente il quale trasmetterà, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B. Si contribuirà, quindi, a creare condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici dei settori che utilizzano sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Art. 7 (*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio*)

L'analisi di impatto effettuata valuta l'intervento normativo inerente al recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 e dell'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modificano la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. La direttiva 2014/53/UE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 e l'intervento normativo introduce le relative modifiche in tale decreto legislativo. Per quanto concerne il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, l'intervento normativo riguarda talune categorie o classi di apparecchiature radio che interoperano con accessori quali i caricabatteria e si rende necessario in quanto nel corso degli anni sono state rese disponibili sul mercato un elevato numero delle diverse soluzioni di ricarica. Gli atti normativi europei da cui trattasi e, conseguentemente, l'intervento normativo proposto, scaturiscono dagli sforzi compiuti a livello dell'Unione per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica in favore dell'utilizzo di carica-batterie standardizzati. L'intervento normativo è volto modificare quindi il sistema di messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio introducendo un nuovo requisito essenziale inerente all'interazione delle apparecchiature radio predette con accessori, in particolare con carica-batterie, standardizzati. Le modifiche riguardano fondamentalmente l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica limitando, come detto, la frammentazione delle interfacce di ricarica delle predette apparecchiature radio, con l'obiettivo preminente di semplificare l'uso delle apparecchiature radio e ridurre i rifiuti ambientali e i costi inutili. Relativamente all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, l'intervento normativo modifica l'elenco delle apparecchiature escluse dalla direttiva 2014/53/UE escludendo, in particolare, gli aeromobili senza equipaggio.

Art. 8 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*)

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”, tra le altre cose, recepisce la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. La direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, prevede, all’articolo 2, modifiche alla direttiva di esecuzione 2014/98/UE, e, all’articolo 3, stabilisce che gli Stati Membri recepiscano tali modifiche entro il 30 giugno 2023.

Art. 9 (*Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra*).

L’intervento normativo in argomento è volto ad attribuire delega al Governo per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recanti modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (*Greenhouse Gases, GHG*) nell’Unione cosiddetto *Emission trading system* (di seguito “EU ETS”). Il sistema EU-ETS è uno strumento fondamentale sul quale si fonda la politica dell’Unione europea per contrastare i cambiamenti climatici al fine di ridurre le GHG nei settori energivori. Lo schema è di tipo *cap and trade* perché si basa sul mercato delle quote di carbonio.

L’EU-ETS coinvolge attualmente oltre 11.000 impianti in 30 Paesi (Paesi membri UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ed oltre 1400 compagnie aeree operanti nello Spazio Economico Europeo; in Italia, in particolare, abbiamo circa 1.100 impianti fissi in ETS, nonché 25 compagnie aeree attribuite con i relativi vettori. Il sistema EU-ETS opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni.

Viene fissato un tetto alla quantità totale di permessi di emissione, assegnati agli impianti che ricadono nel sistema, il quale si riduce nel tempo, in modo che se le imprese non limitano funzionalmente le proprie emissioni saranno costrette ad acquistare i permessi di emissione equivalenti le quantità eccedenti sul mercato, con un costo ambientale crescente. Il meccanismo intende stimolare l’efficientamento energetico e di processo degli opifici europei soggetti all’ETS. Il sistema, che copre numerosi settori industriali “energivori”, come la produzione di energia elettrica, della carta, della chimica, del cemento ed altri, nonché, dal 2012 l’aviazione, funziona se esiste un equilibrio tra domanda e offerta, determinando un costo delle quote di emissione tale da orientare gli investimenti delle industrie verso tecnologie più efficienti e meno inquinanti. Il sistema non raggiunge lo scopo quando il valore di mercato di una singola quota di emissione di CO₂ è troppo basso per incentivare lo stabilimento obbligato all’efficientamento: in questo caso, è più conveniente acquistare crediti a prezzi particolarmente vantaggiosi, piuttosto che investire in mezzi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per contribuire ad abbattere le emissioni di gas serra, ovvero alla decarbonizzazione.

Tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi unionali¹, che estendono il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e ne rafforzano il meccanismo al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di GHG di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli registrati nel 2005 e di contribuire a conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1112 (c.d. legge UE sul clima). La revisione della direttiva costituiva parte del pacchetto di proposte «Pronti per il 55 %», presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.

In particolare, l'articolo in argomento, come già evidenziato, delega il Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei GHG nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei GHG, nonché della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Le due direttive emendano insieme la direttiva originaria 2003/87/CE contribuendo a costituire un unico testo consolidato; in tal senso, si è ritenuto necessario disporre dei principi e criteri direttivi univoci per entrambe le direttive che porteranno, peraltro, al recepimento nazionale di un unico provvedimento. Le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE riguardano diversi elementi sostanziali, fra i quali:

- ✓ *Campo di applicazione.* In primo luogo, è stato esteso il campo di applicazione, con l'inclusione graduale di nuovi settori, oltre a quelli già regolati dell'industria e del trasporto aereo civile. A partire dal 2024 è infatti prevista la graduale estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le navi di stazza lorda pari o superiore a 5000 tonnellate per le emissioni di GHG rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5000 e 400 tonnellate per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di GHG rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5000 tonnellate.
- ✓ *EU-ETS 2.* Dal 2025, inoltre, è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (c.d. ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e

¹ La direttiva 2003/87/CE è stata modificata da diversi atti legislativi, in particolare dalla:

- Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, in GU L 130/134 del 16 maggio 2023;
- Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999, in GU L 243 del 9 luglio 2021.

per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un quantitativo totale di quote (c.d. CAP) separato rispetto a quello dell'ETS e una specifica traiettoria lineare di riduzione di quest'ultimo (Direttiva 2023/959).

- ✓ *Settore aviazione.* Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni al sistema economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, dopo le conclusioni della 42^a Assemblea dell'ICAO, la Commissione europea valuterà lo stato di attuazione del sistema internazionale CORSIA e la sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima, nonché l'eventuale partecipazione dell'UE allo stesso sistema. Se CORSIA non avrà prodotto risultati tangibili in termini di riduzione dell'impatto delle emissioni degli aerei, la Commissione presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE. (Direttiva 2023/958)
- ✓ *Obiettivo di riduzione e CAP.* È stato modificato, inoltre, l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS - che passa dall'attuale obiettivo di riduzione del 43% a un obiettivo di riduzione del 61% rispetto al 2005 entro il 2030 - e corrispondentemente riduce il CAP dell'EU ETS da assegnare gratuitamente o tramite aste. È previsto che il CAP venga ridotto nel 2024 e nel 2026 per essere allineato con le emissioni effettive (c.d. *rebasing*); nel 2024 e nel 2028 invece verrà rivisto il fattore di riduzione lineare, tenendo conto anche dell'inclusione delle emissioni generate dal trasporto marittimo.
- ✓ *Assegnazioni gratuite.* Per quanto riguarda le assegnazioni gratuite, si prevede una loro progressiva riduzione, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per le emissioni del trasporto aereo e nel 2034 per quelle dei settori interessati dal nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM, *Carbon Border Adjustment Mechanism*, con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni). A partire dal 2026, inoltre, per gli impianti fissi nei settori destinatari di assegnazione gratuita sono previsti dei meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (c.d. condizionalità). Nel caso in cui tali impianti siano soggetti all'obbligo di audit energetico, infatti, l'assegnazione gratuita viene subordinata alla realizzazione di investimenti in tecniche volte ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni. In aggiunta, il 20% degli impianti fissi con la più alta intensità di emissioni nell'ambito di un determinato parametro di riferimento di prodotto possono ricevere quote gratuite solo a seguito dell'elaborazione e messa in atto di piani per la neutralità climatica. Infine, non sono previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta.
- ✓ *Utilizzo proventi.* È previsto che gli Stati membri utilizzino i proventi delle aste delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Nel contempo, si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di Modernizzazione, entrambi alimentati con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione, e volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.
- ✓ *Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).* Il Regolamento 2023/956 rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma "Fit for 55%",

presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei fissati "dall'European Green Deal", che ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo principale del CBAM è quello di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria. Il CBAM agisce per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra-UE - dove non vige il sistema EU ETS o un sistema analogo - siano più competitivi sul mercato europeo in funzione di un minore costo ambientale ed energetico e che sostituiscano le produzioni europee più sostenibili vanificando gli sforzi di riduzione delle emissioni derivanti dall'applicazione del sistema EU ETS. Il CBAM, in particolare, è una misura economica che permetterà di compensare gli oneri EU-ETS sopportati sostenuti dai produttori europei, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti e mantenendo il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli obblighi internazionali dell'UE in materia. L'applicazione del sistema CBAM affronta il tema del *Carbon Leakage*; pertanto, avrà impatto sulle assegnazioni gratuite del vigente sistema ETS al quale, dunque, è strettamente connesso nella sua applicazione operativa.

- ✓ *Conclusioni.* Per quanto sopra esposto, i principi e criteri direttivi in argomento orientano il recepimento nazionale dell'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE. Ciò implica, da un punto di vista amministrativo, la necessità di emendare il decreto legislativo 47/2020 per adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo e adattare l'impianto amministrativo e di *governance* in essere alle nuove e molteplici esigenze di regolazione. Da un punto di vista tecnico l'obiettivo primario delle "nuove" regole è, più in generale, quello di stimolare i settori industriali coinvolti e meno efficienti all'innovazione tecnologica conseguendo una ricaduta positiva dal punto di vista ambientale e di sostenibilità industriale.

Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

Il regolamento per il quale si propone l'adeguamento, che la Commissione ha proposto all'interno del c.d. Banking Package 2021, reca alcune norme di dettaglio tese a modificare aspetti specifici del framework di risoluzione. In particolare, optando per un percorso di approvazione preferenziale accelerato (c.d. *Quick-Fix*) rispetto alle altre fonti normative considerate nel Banking Package 2021, il regolamento mira a:

- ✓ rivedere la disciplina relativa alla sottoscrizione indiretta di strumenti ammissibili per l'MREL interno (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities), secondo le linee di intervento suggerite dall'Autorità bancaria europea (EBA o ABE);
- ✓ eliminare alcune incongruenze presenti nel framework di risoluzione riguardanti la disciplina applicabile ai gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo;
- ✓ affinare le modalità di calcolo previste per le deduzioni disposte ai fini della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per gli enti G-SII e i criteri di computabilità previsti per il TLAC interno al gruppo (i-TLAC).

Si rende necessario riformare il quadro delle fonti ordinamentali interne (in particolare, il d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180) per adeguarle alle modifiche alla disciplina della direttiva 2014/59/UE (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*, BRRD) che il regolamento prevede all'art. 2. Nello specifico, le modifiche interessano le banche a rilevanza sistemica globale (G-SII) la cui strategia di risoluzione permette di assoggettare a risoluzione più di un'entità del gruppo (c.d. *strategia multiple point of entry* - MPE). Esse chiariscono che, ai fini del calcolo del requisito TLAC (requisito di fondi propri e passività ammissibili), in cui si considera come requisito minimo (floor) il requisito che farebbe capo all'impresa madre del gruppo nel caso essa fosse la sola entità assoggettata a risoluzione (e ad essa fossero quindi trasferite le perdite e il fabbisogno di ricapitalizzazione di tutte le filiazioni del gruppo secondo la strategia c.d. *single point of entry* - SPE), devono essere considerate anche le entità di paesi terzi facenti parte della G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione. L'intervento ha finalità chiarificatrice (essendo tale interpretazione comunque ricavabile in generale in base alla finalità perseguita dalle disposizioni modificate) e riguarda in particolar modo le banche non italiane, considerato che la strategia di risoluzione di queste ultime è SPE. Trattandosi di interventi mirati e specifici, non si è ritenuto necessario prevedere il ricorso a criteri di delega specifici.

Art. 11 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021*)

La norma in oggetto delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare piena attuazione nella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1672/2018 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021. I regolamenti appena menzionati, in particolare, innovano l'intero sistema dei controlli sui flussi di denaro in contante in entrata e in uscita dal territorio dell'Unione europea e hanno l'obiettivo - anche grazie allo strumento del regolamento, immediatamente applicabile negli Stati membri - di garantire una piena armonizzazione unionale delle misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché di quelle necessarie per lo scambio delle relative informazioni tra le autorità competenti in materia. Il regolamento persegue l'obiettivo di porre ulteriori presidi normativi di contrasto alle pratiche di reimmersione di proventi illeciti nel sistema economico e di sviamento del denaro per il finanziamento di attività illecite che possono creare distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese.

In tale prospettiva di tutela per il funzionamento del mercato interno e della sicurezza dei cittadini dell'Unione europea, il regolamento amplia innanzitutto la definizione di "denaro contante", che ora ricomprende quattro categorie di prodotti: la valuta, gli strumenti negoziati al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate. Sono inoltre previsti obblighi informativi e dichiarativi a carico delle persone fisiche in entrata e in uscita dall'Unione che trasportano denaro contante al di sopra di una soglia di 10.000 euro, distinguendo tra il denaro accompagnato e non accompagnato, intendendosi quest'ultimo come il denaro contenuto in pacchi postali, spedizioni di merce, in bagagli non accompagnati o in container. Al fine di garantire che le autorità competenti possano attuare i controlli in maniera uniforme, si richiede che questi ultimi siano basati su

un'analisi dei rischi, in modo tale da identificare e valutare i rischi e a mettere a punto le necessarie contromisure. Nella prospettiva, inoltre, di rafforzare i controlli doganali per renderli maggiormente efficaci ed adeguati, si è introdotto un istituto del tutto innovativo e sui generis che consente alle autorità competenti - Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli - di potere trattenere temporaneamente il denaro contante in alcune circostanze qualora sia stato violato l'obbligo di dichiarazione e di informativa e vi siano indizi di attività criminosa, indipendentemente dall'importo o dal fatto che il denaro contante sia accompagnato o non accompagnato (articolo 7 del regolamento). Altro aspetto che viene disciplinato dal regolamento (UE) n. 1672/2018 e che deve essere coordinato nell'ambito della normativa nazionale, con riguardo all'individuazione delle autorità competenti e dei relativi poteri di accertamento e sanzionatori, afferisce alla necessità che venga garantito un costante scambio di informazioni, attraverso canali appropriati - come il Sistema informativo doganale (SID) - sia tra le autorità nazionali che con le rispettive autorità di altri Stati membri. Alla luce delle innovazioni - alcune delle quali non direttamente applicabili - che il regolamento apporta all'intero sistema dei controlli doganali sui flussi di denaro e del margine di discrezionalità che è lasciato agli Stati membri, in particolare circa la definizione del trattamento sanzionatorio per la violazione degli obblighi informativi e dichiarativi di cui al considerando n. 35 e all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1672/2018, si ritiene di dovere delegare il Governo, innanzitutto, all'adozione di uno o più decreti legislativi che modifichino il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 recante "modifiche e integrazioni alla materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005".

La delega al Governo, tuttavia, riguarda anche ulteriori provvedimenti legislativi coinvolti dall'ampio spettro di intervento del regolamento (UE) n. 1672/2018 e del regolamento di esecuzione 2021/776 per cui si ritiene opportuno apportare le necessarie modificazioni e abrogazioni al quadro normativo vigente al fine di garantire un migliore coordinamento con la disciplina unionale. In particolare, si ritiene necessario adeguare alle disposizioni dei già menzionati regolamenti anche la legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante "nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998" al fine di precisare i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di oro, la cui definizione ricade nel concetto di "denaro contante" previsto adesso dal regolamento (UE) n. 1672/2018. Quanto sopra premesso, con i criteri di delega in esame, si intende armonizzare l'intero sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale, senza distinzioni di sorta tra flussi intra ed extra-europei, in tal modo esercitando la discrezionalità consentita dal considerando n. 9 del regolamento (UE) n. 1672/2018. L'intero apparato normativo e l'assetto istituzionale, che vede il coinvolgimento della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Unità di informazione finanziaria, e delle relative competenze, stabilito a livello nazionale, in questo modo, oltre ad armonizzarsi con l'intero quadro normativo unionale, potrà avvalersi di strumenti più efficaci, grazie ad una azione amministrativa più celere - sia nella fase dell'accertamento delle violazioni che dei procedimenti sanzionatori - e adeguata alle mutate esigenze di prevenzione e repressione dei reati connessi ai flussi transfrontalieri di denaro contante. In definitiva, l'ordinamento giuridico nazionale rafforza i propri strumenti di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo anche conto della Raccomandazione 32 del GAFI (FATF).

Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

Il Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale (DORA) e la correlata direttiva (UE) 2022/2556 introducono una serie di misure volte ad assicurare la resilienza operativa digitale di quegli operatori, entità finanziarie o fornitori di servizi TIC, che rientrano nel suo ambito di applicazione. In questa prospettiva, il regolamento costituisce anche uno strumento di garanzia a tutela degli utilizzatori dei servizi finanziari. L'intervento normativo è finalizzato ad assicurare l'effettiva attuazione del regolamento e il recepimento della correlata direttiva. Inoltre, DORA è parte di un più ampio pacchetto di strumenti giuridici e di iniziative europee mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati rispetto alle minacce nell'ambito cibernetico; tra le disposizioni più recenti del pacchetto si segnalano la direttiva (UE) 2022/2555 (cosiddetta direttiva NIS 2), del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 volta a rafforzare le capacità di cybersicurezza in tutta l'Unione di mitigare le minacce ai sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire servizi essenziali in settori chiave e di garantire la continuità di tali servizi in caso di incidenti, nonché la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici (cosiddetta direttiva CER - *Critical Entities Resilience*). Si rappresenta, inoltre, che sono in corso di adozione ulteriori atti regolamentari e di natura tecnica da parte delle Autorità europee di vigilanza, di cui si dovrà tener conto in sede di esercizio della delega.

Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

Il regolamento (UE) 2022/868 rappresenta uno dei provvedimenti nei quali si articola la strategia europea per i dati, funzionale a favorire una maggiore circolazione dei dati all'interno dell'Unione, trasversalmente ai vari settori, a vantaggio dei cittadini e delle imprese europee, peraltro promuovendo la fiducia dei primi rispetto alla condivisione delle informazioni, anche personali. Il regolamento - entrato in vigore il 23 giugno 2022 e pienamente applicabile a partire dal settembre 2023 - promuove lo sviluppo di spazi comuni europei dei dati in settori strategici, coinvolgendo attori privati e pubblici. Tale obiettivo è perseguito, in particolare, prevedendo:

- a) sistemi volti ad agevolare il riutilizzo di alcuni dati del settore pubblico (ad esempio i dati sanitari) insuscettibili di essere resi disponibili come dati aperti;
- b) misure per la garanzia dell'affidabilità degli intermediari dei dati e per l'agevolazione della condivisione dei dati;
- c) norme per l'agevolazione della messa a disposizione, da parte di cittadini e imprese, dei dati loro riferibili, a vantaggio della società.

La delega legislativa si rende necessaria, complessivamente, per realizzare un più coerente adeguamento dell'ordinamento interno alle misure di nuova introduzione, anche esercitando l'opzione, riservata dal Governo agli Stati membri, in favore di politiche

nazionali per l'altruismo dei dati e introducendo le norme di necessario raccordo con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

L'esigenza di una revisione, a livello europeo, della direttiva NIS discende dalla necessità di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cybersicurezza. Inoltre, un'analisi del funzionamento della direttiva NIS, condotta ai fini della valutazione d'impatto che ha accompagnato la proposta di direttiva NIS 2 (COM (2020) 823 final, del 16 dicembre 2020) ha identificato i seguenti problemi:

- ✓ un ambito di applicazione eccessivamente limitato in termini di settori considerati, principalmente a causa dell'aumento della digitalizzazione negli ultimi anni, con conseguente impossibilità da parte della direttiva NIS di riflettere tutti i settori digitalizzati che forniscono servizi chiave all'economia e alla società nel suo complesso;
- ✓ un'ambiguità relativamente all'ambito di applicazione per gli operatori di servizi essenziali e relativamente alle competenze nazionali sui fornitori di servizi digitali, che comporta che taluni soggetti non siano individuati come tali in tutti gli Stati membri e non abbiano, pertanto, l'obbligo di mettere in atto misure di sicurezza e segnalare incidenti;
- ✓ un'ampia discrezionalità nello stabilire i requisiti di sicurezza e di segnalazione di incidenti per gli operatori di servizi essenziali, che determina, in taluni casi, un'adozione eccessivamente diversificata tra gli Stati membri di tali requisiti e crea oneri aggiuntivi per le società operanti in più di uno Stato membro;
- ✓ la sussistenza di divergenze nell'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione della direttiva NIS, che comporta una frammentazione del mercato interno con ripercussioni, in particolare, sulla fornitura transfrontaliera di servizi e sul livello di cyber resilienza e sulla vulnerabilità di taluni Stati membri di fronte alle minacce informatiche, con potenziali ricadute sull'intera Unione;
- ✓ un'eccessiva eterogeneità relativamente alle risorse finanziarie e umane previste dagli Stati membri per l'adempimento dei loro compiti (come l'identificazione o la vigilanza degli operatori di servizi essenziali), che comporta un'eterogeneità di capacità nell'affrontare i rischi di cybersicurezza;
- ✓ uno scarso livello di condivisione tra gli Stati membri delle informazioni, con conseguenze negative in particolare sull'efficacia delle misure di cybersicurezza e sul livello di consapevolezza situazionale comune a livello dell'UE. Lo stesso può dirsi anche per la condivisione di informazioni tra soggetti privati e per il coinvolgimento tra soggetti privati e strutture di cooperazione a livello dell'UE. Le problematiche sopra segnalate in ambito europeo, sono riflesse in ambito nazionale con particolare riguardo alla ristrettezza dell'ambito di applicazione e all'ambiguità sulla individuazione dei soggetti cui rivolgere le misure di sicurezza e gli obblighi previsti dalla direttiva NIS.

Quanto all'ambito di applicazione, la nuova direttiva NIS 2, come anzidetto, ne prevede l'ampliamento includendo anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all'assetto istituzionale), le piccole e microimprese (se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettronica e di reti di comunicazione elettronica.

Gli operatori di servizi essenziali o importanti, ai sensi dell'articolo 23 della Direttiva, dovranno notificare al CSIRT o, se opportuno, alla propria autorità competente, senza indebito ritardo e non oltre 72 ore dalla venuta a conoscenza tutti quegli incidenti in grado di causare una grave perturbazione del servizio oppure se l'incidente può avere conseguenze (o ha già avuto conseguenze) su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite considerevoli. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 23, l'articolo 30 prevede la notifica al CSIRT su base volontaria:

- ✓ degli incidenti, ovvero un evento che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi;
- ✓ delle minacce informatiche, ovvero qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e altre persone;
- ✓ dei quasi incidenti, ovvero qualsiasi evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato.

Rispetto alla direttiva NIS, la nuova Direttiva ha esteso la definizione di incidente includendovi anche quelli capaci di compromettere la "disponibilità", la "autenticità", la "integrità" o la "riservatezza" di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, non limitandosi, dunque, solo a quelli che hanno un impatto rilevante sulla "continuità" dei servizi essenziali prestati. Quanto su richiamato potrà comportare, pertanto, anche un aumento delle notifiche di incidente che passeranno dall'ordine di poche decine attualmente effettuate ai sensi del decreto legislativo NIS, a diverse centinaia. Una revisione del contesto ordinamentale di riferimento si rende, altresì, necessaria al fine di adeguare il sistema previsto dal decreto legislativo NIS alla nuova architettura istituzionale delineata con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109). La disciplina NIS recata dal decreto legislativo n. 65 del 2018, prevedeva, infatti, un sistema plurale di autorità competenti per settori (i Ministeri interessati) ed indicava il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza quale punto di contatto.

La nuova disciplina ha posto, sopra le autorità di settore, una istanza di raccordo individuata nell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ha assunto, dunque, il ruolo di Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS, a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, ed è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto.

Sempre ai sensi del richiamato DL n. 82 del 2021, il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS è stato trasferito presso l'Agenzia e ha assunto la denominazione di «CSIRT Italia». In relazione a tanto sono, dunque, previsti gli specifici criteri della proposta di delega di cui alle lettere d) ed e), che intendono confermare l'architettura delineata dal

DL n. 82 del 2021. Anche il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione dovrà essere rivisto in considerazione della nuova direttiva NIS 2, in particolare, prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla nuova Direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introducendo strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere. In tal senso, nella proposta di delega è stato previsto lo specifico criterio di cui alla lettera l) che, quanto alla necessità di prevedere una deroga ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 trova giustificazione nelle disposizioni della direttiva NIS 2 che contemplano anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere nel massimo un importo di dieci milioni di euro, mentre, la previsione di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, permette di rispettare le intenzioni della direttiva NIS 2 che promuove un'applicazione delle misure sanzionatorie in proporzione alla gravità della violazione, che tenga conto delle circostanze di ciascun singolo caso e in forma graduale, anche al fine di prevenire o ridurre il contenzioso.

Tanto premesso, dunque, il mutato contesto di riferimento della direttiva NIS 2, sia sotto il profilo oggettivo e sia sotto il profilo soggettivo, come sopra descritto, si tradurrà in un complessivo e significativo aumento delle attività gestione nella fase di applicazione della stessa direttiva nell'ordinamento nazionale.

Art. 4 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio*)

Per l'erogazione dei diversi servizi essenziali alla popolazione quali le telecomunicazioni, i servizi energetici, i trasporti, la gestione delle acque potabili e reflue, i servizi finanziari, ecc. appaiono sempre più rilevanti gli aspetti connessi con la presenza di interdipendenze settoriali ed intersettoriali. Infatti, con l'abolizione dei monopoli nazionali avvenuta nell'ultimo ventennio dello scorso secolo, quelli che erano sistemi che operavano in modo verticalmente integrato sono stati sostituiti da una organizzazione che prevede la presenza di una serie di attori, ognuno focalizzato su specifici aspetti, che cooperano/competono per l'erogazione dei diversi servizi. Questo ha comportato che, per poter erogare i diversi servizi alla popolazione, ogni operatore deve ricorrere ad una serie di servizi erogati da altri operatori (ad esempio, chi gestisce i trasporti ferroviari deve utilizzare i servizi forniti dagli operatori elettrici). Questi ultimi, a loro volta, per erogare i propri servizi devono ricorrere a servizi erogati da terzi e così via (riprendendo l'esempio di prima, per l'erogazione dell'elettricità gli operatori elettrici si devono appoggiare a operatori di telecomunicazione per il controllo della rete elettrica). Il tutto si traduce in un complesso insieme di dipendenze funzionali (continuando l'esempio, gli operatori di telecomunicazione necessitano a loro volta della corrente elettrica per poter funzionare).

Ciò comporta che un evento che affligge un soggetto può propagarsi e impattare l'operatività di altri soggetti e, di conseguenza, avere ripercussioni sull'erogazione dei servizi essenziali erogati alla popolazione. Queste considerazioni rendono evidente la necessità di avere, in parallelo alle visioni settoriali svolte dai Ministeri competenti per materia, anche una capacità di visione intersettoriale.

I blackout energetici del 2003 negli Stati Uniti e in Italia sono esempi emblematici di queste problematiche che hanno evidenziato come un evento occorso nel settore elettrico ha

implicato difficoltà nei trasporti, nella sanità, nella gestione dei rifiuti e nelle telecomunicazioni, aspetti che a loro volta hanno creato disservizi in altri settori oltre a ritardare e rendere maggiormente complesse le attività di ripristino.

Anche la recente emergenza alluvionale accaduta in Emilia-Romagna del maggio 2023 ha messo in evidenza la profonda correlazione ed interdipendenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'energia e dei trasporti/logistica. La contemporanea indisponibilità di energia e viabilità ha evidenziato come alcune misure che possono servire a tamponare l'una possano essere messe in crisi dall'altra, come accaduto con il tentativo di spostare gruppi elettrogeni nella prima fase di blackout, reso impossibile dalla impraticabilità delle strade. Gli operatori di telecomunicazioni hanno dovuto affrontare fundamentalmente, e contemporaneamente, tre problematiche - mancanza di alimentazione elettrica, allagamento di alcune centrali e blocco dei trasporti - che, sommate, hanno creato una situazione di disservizio e indisponibilità che è durata, prima del suo ripristino completo, diversi giorni. L'alluvione in Emilia-Romagna ha portato in evidenza che le problematiche che si possono riscontrare in caso di incidente a infrastrutture critiche sono molto spesso strettamente correlate e, in molti casi, una può impedire la risoluzione dell'altra, nonostante la predisposizione di piani che prevedano la risoluzione di ognuno dei problemi singolarmente. Nel caso dell'Emilia-Romagna, se la mancanza di alimentazione resta la causa diretta principale del malfunzionamento delle reti, le altre due problematiche hanno rappresentato un impedimento non solo al ripristino dell'energia, ma anche alla messa in opera delle contromisure previste per fronteggiarla.

Negli ultimi anni in Europa sono stati registrati oltre 3000 episodi di eventi che hanno interessato infrastrutture critiche comportando l'interruzione nell'erogazione dei servizi essenziali alla popolazione (Luijck, E., & Klaver, M. - 2021 - Analysis and lessons identified on critical infrastructures and dependencies from an empirical data set - International Journal of Critical Infrastructure Protection, 35, 100471).

La maggioranza di questi eventi hanno interessato il settore energetico, i trasporti e le telecomunicazioni. In oltre il 60% di questi eventi si sono manifestati effetti di interdipendenza intersettoriali e nel 30% dei casi si sono registrati effetti a cascata con interessamento di infrastrutture diverse da quelle in cui si era ingenerato l'evento.

L'assenza di una disciplina intersettoriale sulla resilienza degli operatori dei servizi essenziali non ha consentito di disporre di dati in grado di rendere l'esatta dimensione degli effetti degli incidenti verificatisi ai loro danni e/o ai danni della popolazione.

Per ciò che riguarda la natura degli eventi che hanno colpito le infrastrutture essi sono riconducibili per la stragrande maggioranza ad eventi accidentali (circa il 65%) ed in parte minore ad eventi di natura dolosa (circa 8%). Negli ambiti delle minacce accidentali le statistiche evidenziano un costante incremento di quelle legate ad eventi climatici estremi (22%).

La direttiva costituisce un'importante novità nel panorama normativo europeo e nasce dalla necessità di rafforzare la fornitura, nel mercato interno, di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, aumentando la resilienza dei soggetti critici che somministrano tali servizi.

L'obiettivo è la riduzione delle vulnerabilità delle infrastrutture critiche essenziali per il funzionamento delle società europee e dell'economia della UE, proteggendo l'affidabilità della fornitura dei servizi necessari. La direttiva ruota attorno al concetto di soggetto critico nazionale, è riferita a undici settori (energia, trasporti, banche, mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio e

produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti) ed è complementare ad altri atti dell'Unione Europea che disciplinano settori particolari e, segnatamente, alla normativa applicabile al settore bancario, a quello delle infrastrutture dei mercati finanziari e a quello delle infrastrutture digitali. La direttiva 2008/114/CE del Consiglio, di cui la direttiva (UE) 2022/2557 porta abrogazione e che è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, si applica solo ai settori dell'energia e dei trasporti, stabilisce una procedura di individuazione e designazione unicamente riferita alle infrastrutture critiche europee (tali essendo quelle il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri) ed è orientata alla sola protezione. La valutazione della direttiva 2008/114/CE, eseguita nel 2019, ha evidenziato che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure di protezione riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. La nuova disciplina, pertanto, modifica l'approccio e pone l'accento sulle interdipendenze intersettoriali e transfrontaliere e sul concetto di resilienza, di cui la protezione è solo uno degli elementi accanto alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi, alla continuità operativa e alla ripresa. La direttiva (UE) 2022/2557 deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 17 ottobre 2024. Poiché la direttiva fa discendere l'individuazione dei soggetti critici, destinatari della disciplina, dalla previa esecuzione a livello nazionale di una valutazione del rischio che tenga conto dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride o altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo, sussiste una obiettiva difficoltà nello stimare con precisione, fin da ora, il numero dei destinatari della proposta normativa. Può comunque sostenersi che i potenziali destinatari dell'intervento sono quei soggetti, pubblici o privati (che saranno specificamente individuati entro il 17 luglio 2026), operanti almeno nei seguenti settori (ulteriormente distinti in sotto-settori) individuati dall'allegato alla direttiva: energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, enti della pubblica amministrazione, spazio, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.

Art. 5 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE*)

Anche a seguito alla crisi finanziaria e del debito sovrano e alle conseguenti recessioni, nel settore bancario dell'UE si sono accumulati crediti deteriorati (NPL). Il rallentamento dell'economia dovuto alla crisi del 2008 ha comportato un forte deterioramento degli attivi del settore bancario, ampiamente esposto soprattutto nei confronti del settore industriale. A sua volta tale deterioramento ha determinato un inasprimento delle condizioni di accesso al credito, che ha avuto un impatto di retroazione sugli stessi attivi bancari.

In particolare, in Italia nell'arco di pochi anni, si è passati da un volume di NPL contenuto (circa €84 miliardi) al picco del 2015, in cui si è raggiunto l'ammontare di €341 miliardi, per la maggior parte riconducibile a crediti corporate (ca. il 70%). L'NPL ratio lordo (ossia, il rapporto tra l'ammontare di NPL e il totale dei crediti, calcolato senza tener conto degli accantonamenti contabili) è quindi passato dal 5% al 17%. Tali livelli di NPL rappresentavano un rischio sistemico non solo per le banche e le autorità di vigilanza (sotto l'aspetto dell'impatto sulla sana e prudente gestione), ma anche per il sistema paese nel suo complesso: banche gravate dal fardello degli NPL sono meno in grado di contribuire al finanziamento dell'economia e sono più esposte agli shock esterni.

A fine 2022, l'NPL ratio lordo si è ridotto significativamente al 2,8% (inferiore alla soglia di guardia del 5% individuata dall'EBA) e i crediti deteriorati si attestavano nell'ordine dei 50 miliardi (quasi 300 in meno rispetto al picco del 2015); l'NPL ratio, al netto degli accantonamenti contabili, era pari all'1,5% ed era allineato alla media europea, con un tasso di copertura prossimo al 50% (superiore alla media UE).

A marzo 2023, la maggior parte delle sofferenze era vantata nei confronti di soggetti residenti nel nord ovest del Paese (28%), seguita dal centro (25.7%) e dal sud (18.7%); la maggior parte di queste era vantata nei confronti di società non finanziarie (60.7%), mentre le sofferenze verso le famiglie consumatrici si attestava nell'intorno del 27%. Per quanto riguarda invece le inadempienze probabili, il 30% di queste si colloca a nord-ovest del Paese, il 25% al centro e il 21% nel nord-est; anche in questo caso il 65.7% delle inadempienze probabili era vantato nei confronti di imprese non finanziarie, mentre le famiglie consumatrici erano esposte per il 23.7%.

Livelli elevati di NPL incidono sulla stabilità finanziaria in quanto gravano sulla redditività e sulla sostenibilità degli enti interessati e hanno un impatto sulla crescita economica, a causa della riduzione dei prestiti bancari e del conseguente rallentamento degli investimenti, limitando l'accesso al credito per le imprese e le famiglie e aumentando l'incertezza finanziaria (per gli opportuni riferimenti, si rinvia alla prima sezione del *Quarterly Report on the Euro Area*, Volume 16, No 1, 2017 e Balgova e altri, *The economic impact of reducing nonperforming loans*, ottobre 2016). Il problema presenta anche una dimensione europea, dato l'elevato livello di integrazione economica e finanziaria nell'UE - soprattutto all'interno dell'area euro (EA). Inoltre, la questione può influire negativamente sulla percezione generale degli investitori del valore e della solidità delle banche dell'UE. Ciò può far aumentare inutilmente i costi di finanziamento per il settore nel suo complesso, incidendo negativamente anche sul costo del credito attraverso condizioni di accesso al credito più gravose, con tassi di interesse più alti. Affrontare gli elevati stock di NPL e il loro possibile accumulo futuro è quindi essenziale per garantire la competitività del settore bancario, preservare la stabilità finanziaria e sostenere l'erogazione di prestiti per creare occupazione e crescita. Per affrontare il problema degli NPL è necessaria un'integrazione degli sforzi a livello nazionale e UE, sia per quanto riguarda gli stock di NPL esistenti sia per quanto riguarda i possibili flussi futuri di NPL. Riflettendo la dimensione europea e basandosi sul precedente lavoro della Commissione e di altre autorità competenti dell'UE, il Consiglio ha adottato luglio 2017 un piano d'azione per affrontare i prestiti non performanti in Europa. Tra le strategie principali delineate da questo piano figurano lo sviluppo e il potenziamento del funzionamento dei mercati secondari degli NPL, in particolare l'eliminazione degli ostacoli al trasferimento di tali crediti dalle banche ad altri soggetti e la semplificazione e armonizzazione dei requisiti relativi ai gestori di crediti. La limitata partecipazione dei soggetti diversi dalle banche ha determinato una bassa domanda, una debole concorrenza e bassi prezzi sui mercati secondari (*bid-ask spread*); tutto ciò ha disincentivato la cessione da parte delle banche. Un elemento particolare che ha scoraggiato gli investitori dal fare ingresso sul mercato secondario degli NPL è la difficoltà di accedere a terzi prestatori di servizi di gestione di crediti, che fino a poco tempo fa erano praticamente assenti nella maggior parte degli Stati membri dell'UE e che operano su mercati segmentati. L'obiettivo dell'articolato è quindi aumentare il livello di concorrenza, favorendo l'ingresso di nuovi player e l'apertura dei singoli mercati nazionali che ad oggi scontano discipline ancora molto eterogenee, suscettibili di ostacolare l'accesso al mercato. È per questo che l'articolato fissa standard comuni per garantirne l'idonea condotta e la

vigilanza sugli operatori del mercato, liberalizzando l'acquisto di crediti, creando un regime armonizzato per il loro acquisto e la gestione nonché introducendo soluzioni a tutela dei debitori. In questo modo, dovrebbero venir meno gli ostacoli che limitano il trasferimento dei crediti deteriorati da parte degli enti creditizi (primo tra tutti la frammentazione del mercato lungo i confini nazionali), anche richiedendo l'irrobustimento e l'armonizzazione delle informazioni accessibili in sede di due diligence sui crediti.

Art. 6 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro*)

L'articolo disciplina l'esercizio della delega legislativa che viene conferita al Governo per l'attuazione della direttiva n. 2022/431/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. L'aspetto innovativo della direttiva 2022/431 è costituita dall'allargamento del campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE anche alle sostanze tossiche per la riproduzione, considerate sostanze di grande preoccupazione già dal legislatore europeo nel regolamento REACH (reg. 1907/2006).

L'attuale scenario normativo di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplina una gestione separata fra le sostanze cancerogene e mutagene rispetto a tutti gli altri agenti chimici pericolosi, rispettivamente nel Capo I (protezione da agenti chimici) e nel Capo II (protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del Titolo IX. Ne consegue che i soggetti esposti a sostanze chimiche tossiche per la riproduzione (vale a dire nocive sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, pertanto estremamente preoccupanti in quanto possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori e delle lavoratrici), ad oggi, pur rientrando nella sorveglianza sanitaria, non sono iscritti al registro degli esposti. L'intervento della direttiva è destinato, in primis, ai datori di lavoro, che dovranno approcciare l'attività di gestione dell'esposizione dei propri lavoratori/lavoratrici alle sostanze tossiche per la riproduzione al pari di quella relativa ai cancerogeni e ai mutageni, prevedendo, quindi, anche per coloro che saranno esposti a sostanze tossiche per la riproduzione la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria potrà anche comprendere il monitoraggio biologico laddove siano fissati i relativi limiti biologici, e di ciò il lavoratore/la lavoratrice dovrà essere informato/a prima dell'assegnazione dell'incarico. Altresì, laddove siano stabiliti limiti di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione con soglia, essi non dovranno essere superati e qualora la sostanza espliciti, senza soglia, il danno riproduttivo, il datore di lavoro ne terrà debitamente conto nella fase di valutazione dei rischi.

Un altro elemento della direttiva riguarda l'uso di farmaci pericolosi che contengono cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, per i quali è rafforzato l'obbligo di informazione e formazione da parte del datore di lavoro, ivi compreso il datore di lavoro delle strutture sanitarie. Nella fattispecie, la direttiva impegna la Commissione europea, entro il 5 aprile 2025, a elaborare un elenco indicativo dei farmaci pericolosi che contengono sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Relativamente ai limiti di esposizione per 14 sostanze, di cui all'allegato della direttiva n. 431/2022, si precisa che essi sono già stati oggetto di aggiornamento, nell'allegato XXXVIII del Testo Unico 81/08, con il decreto del Ministero del lavoro n. 44 del 2020 e pertanto non comporteranno nuovi obblighi per i datori di lavoro, ma solo una modifica redazionale del d. lgs. n. 81/08, consistente nel trasferimento dall'allegato XXXVIII all'allegato XLIII. Si

evidenza, infine, che la direttiva n. 431/2022 impegna la Commissione europea a stabilire nuovi limiti o a rivederli per almeno 25 sostanze, entro il 31 dicembre 2022 e ciò conseguentemente impatterà sui datori di lavoro che dovranno rispettare tali nuovi o rivisti limiti.

Art. 7 (*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio*)

L'articolo definisce i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 e dell'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modificano la direttiva 2014/53/UE. La direttiva 2014/53/UE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 e l'intervento normativo introduce le relative modifiche in tale decreto legislativo. L'intervento normativo di cui trattasi si inserisce nel contesto delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. L'intervento scaturisce da esigenze di natura economica ed ambientale per quanto riguarda la necessità di limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica in favore dell'utilizzo di carica-batterie standardizzati per alcune categorie o classi specifiche di apparecchiature radio (modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2022/2380) e, di natura normativa, inerentemente alla certificazione della conformità degli aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti (modifiche introdotte dall'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139). In particolare, si evidenzia che i caricabatterie sono rientrati nell'ambito di applicazione della normativa RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) a partire dal 15 agosto 2018, data in cui è stato esteso il suddetto campo di applicazione, e classificati nella Categoria 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. I rifiuti di tali apparecchiature sono codificati, così come tanti altri RAEE di origine domestica, con il codice specifico per i rifiuti urbani EER 20 01 36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse di quelle alle voci EER 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35) e pertanto rendicontati complessivamente. Tale circostanza non consente quindi di fornire un dato specifico per la tipologia di RAEE in argomento. In aggiunta, è doveroso rappresentare che, ai fini della idonea gestione dei RAEE, la norma ha previsto che la raccolta degli stessi debba avvenire ai sensi del decreto ministeriale del 23 febbraio 2023, n. 40 "Regolamento recante l'aggiornamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185", in cui sono definiti i "Raggruppamenti" di RAEE caratterizzati da modalità di gestione omogenea. Nel caso in questione, il Raggruppamento di riferimento è il 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro; le apparecchiature di grandi dimensioni elencate al paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencate al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Anche tale modalità di gestione di raccolta congiunta non consente di determinare con accuratezza il quantitativo di rifiuti derivanti dai caricabatterie. Inoltre, non è possibile valutare a posteriori se i rifiuti

da caricabatterie siano stati conferiti per normale usura o per eventuale difformità agli standard di produzione. Tale dato eventualmente può essere fornito dagli organi di controllo in fase di immissioni delle apparecchiature sul mercato nazionale.

Relativamente agli aspetti di natura economica ed ambientale sopracitati, il piano d'azione per l'economia circolare della Commissione, illustrato nella comunicazione dell'11 marzo 2020, ha previsto iniziative che interessano l'intero ciclo di vita dei prodotti e riguardano la progettazione, promuovono processi di economia circolare, favoriscono il consumo sostenibile e mirano a garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'Unione; in tale piano è evidenziato che i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiscono uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita nell'UE, con un tasso annuale pari attualmente al 2 %, e si stima che nell'UE meno del 40 % dei rifiuti elettronici sia riciclato. Si possono annoverare in detti rifiuti elettronici non riciclati i caricabatterie dei telefoni cellulari e i dispositivi analoghi, a causa della vita media relativamente breve dei loro cavi e interfacce di ricarica, della loro molteplicità sul mercato e dell'impossibilità di acquistare separatamente i caricabatterie dai nuovi dispositivi dovuta all'assenza, a tutt'oggi, di un caricabatterie universale. Allo stato non risultano precedenti interventi normativi inerenti alle problematiche sopra indicate. Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari i consumatori e gli altri utenti finali delle apparecchiature radio e gli operatori economici come definiti nel decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016, quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori delle predette apparecchiature radio; inoltre, i vantaggi derivanti dall'introduzione nell'ordinamento italiano della disciplina recata dallo schema di decreto legislativo sono stati esplicitati in sede di valutazione dell'impatto dei predetti atti normativi europei.

Art. 8 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*)

L'articolo definisce i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438 con la quale sono modificate, tra le altre cose, le disposizioni della direttiva di esecuzione 2014/98/UE in materia di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutto. Tali disposizioni sono recepite a livello nazionale con decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18. L'intervento normativo è finalizzato a introdurre misure atte a prevenire la diffusione di organismi nocivi regolamentati non da quarantena che rappresentano una grave minaccia al settore della frutticoltura nazionale. In particolare, la proposta normativa mira ad integrare nella normativa nazionale di riferimento tre nuovi organismi nocivi regolamentati non da quarantena con indicazione dei relativi requisiti da rispettare. Il settore produttivo destinatario dell'intervento normativo coinvolge, per la sola parte relativa ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, circa 850 aziende, che producono approssimativamente 365 milioni di piante e materiali all'anno, su 5000 ettari, grazie all'impiego di 28000 addetti. Il valore di tale produzione ammonta all'incirca a € 288 milioni, di cui quasi il 40% proveniente dall'esportazione. Per il settore delle ortive sono coinvolte circa 4000 aziende e la moltiplicazione investe circa 40000 ettari di suolo agricolo. Destinatari principali della presente proposta sono gli operatori professionali del comparto ortofrutticolo per un totale

di circa 4850 aziende con oltre 365 milioni di piante e materiali prodotti all'anno, su un totale di oltre 49000 ettari.

Art. 9 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra*).

1.1 - Contesto ambientale e socioeconomico

Le attività industriali, soprattutto la produzione di energia ottenuta con vettori energetici fossili come carbone e petrolio, creano un aumento della concentrazione dei gas serra presenti nell'atmosfera con conseguente aumento della temperatura. I cambiamenti climatici, oltre che fenomeni ambientali hanno anche forti ricadute di carattere economico e sociale. *“L'incremento previsto dell'intensità e della frequenza delle ondate di calore e delle alluvioni ed il cambiamento della distribuzione di alcune malattie infettive e dei pollini rappresentano fattori nocivi per la salute umana. I cambiamenti climatici costituiscono una pressione aggiuntiva sugli ecosistemi, provocando uno spostamento a Nord e ad altitudini più elevate di molte specie animali e vegetali. Effetti negativi si verificano anche sull'agricoltura, sulle foreste, sull'energia, sul turismo, e sulle infrastrutture in generale”* (cfr. ISPRA).

Per ridurre le emissioni di gas serra occorre:

- ✓ migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori dell'economia nazionale;
- ✓ migliorare ed incentivare i meccanismi di cattura e stoccaggio dei gas ad effetto serra;
- ✓ sviluppare maggiormente le diverse fonti rinnovabili;
- ✓ scoraggiare le attività che concorrono all'aumento dei gas ad effetto serra anche attraverso la riduzione graduale fino all'eliminazione di eventuali incentivi fiscali.

Tra i meccanismi più importanti utilizzati per raggiungere i succitati obiettivi si annovera l'*Emissions trading system*. Il principio su cui poggiano i meccanismi di riduzione è che le emissioni di gas serra sono un problema mondiale e che il luogo dove vengono effettuate tali riduzioni è di importanza secondaria, poiché gli effetti sono globali. Alla luce di quanto sopra detto l'Unione europea intende raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e tale obiettivo viene indicato nella legge europea sul clima, insieme all'obiettivo intermedio di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. In tale contesto, il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato il pacchetto climatico "Fit for 55", che propone le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal. In particolare, la riduzione delle emissioni di GHG del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo di arrivare alla "carbon neutrality" per il 2050.

Nel pacchetto sono incluse diverse proposte normative, tra le quali si annovera:

- ✓ la revisione del sistema di scambio delle emissioni (ETS);
- ✓ l'istituzione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), misura che dovrebbe evitare la delocalizzazione di certe produzioni verso nazioni con standard ambientali meno stringenti.

È in tale contesto, che dovendo recepire le due direttive citate nelle premesse, sono stati definiti i principi e criteri direttivi in argomento.

1.2 - Problemi da affrontare

Si procede dunque con l'analizzare in particolare i criteri e principi direttivi relativi alla nuova *governance* proposta, tema essenziale che qui si analizza e che costituisce al momento la problematica di maggiore rilievo.

a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori, e tenuto conto della incrementata rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

Le direttive di cui si parla hanno la caratteristica di ampliare in maniera corposa il campo di applicazione del sistema ETS come già ampiamente argomentato. Pertanto, per sintesi di seguito si riportano solo alcuni parametri numerici. Attualmente i soggetti ETS1 sono 1100 impianti fissi, nonché n. 25 operatori aerei. Con l'estensione degli obblighi di *compliance* emissivi al comparto marittimo, ai soggetti compresi nell'ETS 1 si aggiungono oltre 100 compagnie di navigazione, con un numero di circa 600 imbarcazioni.

Nel Regolamento (EU) 2023/956 relativo al "Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)", in considerazione della materia trattata, strettamente connessa ed interferente all'assegnazione gratuita e quindi al cosiddetto carbon leakage dell'ETS 1, è previsto che l'Autorità nazionale competente venga accorpata a quella già esistente dell'ETS 1, ovvero al Comitato ETS. Si consideri, peraltro, che i soggetti CBAM che dovranno essere gestiti dalla medesima Autorità sono presumibilmente 5000. Attualmente l'Agenzia delle dogane sta elaborando un iniziale studio di impatto per individuare i soggetti effettivamente sottoposti alla disciplina in base agli ultimi due anni di importazione sul territorio italiano dei prodotti interessati, calcolare l'ammontare economico dei relativi prodotti nonché il loro peso. A fronte delle citate estensioni del campo di applicazione ETS è necessario "rafforzare" in termini di competenze e di risorse l'Autorità nazionale competente oggi disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per consentirne un adeguato funzionamento in termini di efficacia e di efficienza. Vale osservare che per gli ulteriori compensi attribuiti ai membri dell'Autorità nazionale competente, della sua segreteria tecnica e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali, e che comunque gli stessi risulteranno sostanzialmente marginali rispetto all'entità delle somme provenienti dalle aste.

b) istituire un'Autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS 2, in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;

Il principio è relativo all'istituzione di un'Autorità nazionale competente le cui responsabilità, rispetto al nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale ed ulteriori settori (ETS 2), sono definite nel nuovo capo IV *bis* e nelle nuove lettere da ae) ad ai) dell'art. 3 della Direttiva UE 2003/87, introdotte dalla direttiva UE 2023/959. L'importanza del nuovo sistema rispetto agli obiettivi climatici dell'Unione è sostanziale, in quanto si prevede di ridurre nel 2030 il livello di emissioni nei settori del trasporto, dell'edilizia nonché nei settori addizionali del 43% rispetto al 2005, settori per cui il contributo emissivo è il maggiore a livello nazionale, contribuendo così a raggiungere l'obiettivo della riduzione del 61% di emissioni in tutti i settori coperti da un sistema ETS.

Le principali attribuzioni dell'Autorità nazionale competente per materia riguarderanno:

- ✓ il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai soggetti obbligati;
- ✓ provvedere affinché ciascun soggetto obbligato monitori e comunichi per ogni anno le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo;
- ✓ provvedere affinché ciascun soggetto obbligato restituisca ogni anno un quantitativo di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte dal soggetto stesso.

Il sistema ETS 2, così definito, è un sistema distinto e parallelo rispetto all'attuale EU ETS le cui procedure sono mantenute separate per evitare interferenze con il funzionamento consolidato. Infatti, nel *Concept paper* diffuso dalla Commissione europea del 24 marzo 2023 relativo all'ETS 2 si legge: *"Il nuovo ETS (ETS2) sarà un sistema di scambio di quote di emissione separato ma parallelo per evitare qualsiasi perturbazione dell'esistente sistema di scambio di quote di emissione per gli impianti fissi e l'aviazione (ETS1)"*.

In concreto, la principale differenza risiede nel fatto che il punto di regolazione è posto a monte nel momento del rilascio in consumo e non nel momento emissivo e si stima un numero di soggetti obbligati nell'ordine di circa 1100, non dissimile dal numero dei soggetti obbligati nel sistema EU ETS storico.

Inoltre, il sistema del nuovo ETS 2 si basa in larga parte, per quanto concerne l'individuazione e la gestione delle procedure legate ai soggetti obbligati e all'individuazione dei combustibili, a quanto normato dalla Direttiva UE 2003/97 sulla tassazione dei prodotti energetici e l'elettricità e la Direttiva UE 2020/262 sul regime generale delle accise. Date queste differenze, il legislatore europeo ha individuato un quantitativo di quote a livello dell'Unione nuovo e dedicato ed è inoltre prevista l'infungibilità delle quote ETS 2 con quelle dell'attuale ETS 1. Tanto premesso e data l'importanza del nuovo sistema ETS 2, per consentire all'Italia una gestione efficiente ed efficace del sistema e per evitare interferenze col buon funzionamento del sistema EU ETS come richiesto esplicitamente dalla Commissione europea, risulta necessaria l'individuazione di un sistema autonomo e pertanto di una nuova Autorità nazionale competente con caratteristiche specifiche e settoriali in grado di gestire l'introduzione del nuovo ETS 2 e la sua graduale implementazione nel tempo.

Art. 10 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*

Insieme alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui requisiti patrimoniali - CRD), il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui requisiti patrimoniali - CRR) compone il quadro normativo prudenziale applicabile agli enti creditizi che operano nell'Unione. Il CRR e la CRD sono stati adottati all'indomani della crisi finanziaria del 2008-2009 al fine di rafforzare la resilienza degli enti che operano nel settore finanziario dell'UE, e sono in gran parte basati su norme di livello mondiale concordate con i partner internazionali dell'UE, in particolare il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB).

Il CRR è stato successivamente modificato per colmare le sussistenti carenze del quadro normativo e per attuare alcuni elementi della riforma dei servizi finanziari a livello mondiale rimasti in sospeso eppure essenziali ai fini della resilienza degli enti. Una revisione importante è scaturita dal "pacchetto di misure di riduzione del rischio", adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 maggio 2019 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 7 giugno 2019. Fra i vari elementi il pacchetto comprendeva modifiche del quadro

unionale di risoluzione delle banche mediante la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la BRRD, il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico - SRMR), e il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il CRR. La riforma ha dato attuazione nell'Unione alla norma internazionale TLAC degli enti G-SII adottata dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) a novembre 2015, e ha rafforzato l'applicazione del requisito MREL riguardo a tutti gli enti stabiliti nell'Unione.

La norma TLAC impone ai G-SII di detenere passività a elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili a bail-in) per un importo sufficiente ad assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi in caso di risoluzione. L'attuazione della norma TLAC nel diritto dell'Unione, in particolare mediante la modifica del CRR, ha tenuto conto del vigente requisito MREL specifico per ente, stabilito nella BRRD. L'interconnessione fra i due complessi di norme è stretta, dati in particolare i rimandi al CRR contenuti in BRRD e SRMR. Per calcolare ed esprimere l'MREL, ad esempio, BRRD e SRMR muovono in genere dalla misura dell'esposizione complessiva e dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio così come calcolati a norma del CRR. È opportuno, pertanto, intendere i due requisiti come elementi complementari di un quadro comune. Questo quadro riveduto dovrebbe garantire meglio che l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione degli enti avvengano con mezzi privati qualora l'ente incorra in difficoltà finanziarie e sia successivamente sottoposto a risoluzione. TLAC e MREL sono pertanto essenziali per gestire efficacemente le crisi bancarie e ridurre l'impatto negativo sulla stabilità finanziaria e sulle finanze pubbliche. TLAC e norme rivedute sull'MREL sono applicabili nell'Unione rispettivamente dal 27 giugno 2019 e dal 28 dicembre 2020.

In linea con le norme internazionali, il diritto dell'Unione ammette per la risoluzione sia la strategia a punto di avvio unico (SPE) sia la strategia a punto di avvio multiplo (MPE). Nella strategia a SPE l'azione di risoluzione interessa uno solo dei soggetti del gruppo ("entità soggetta a risoluzione") -tipicamente l'impresa madre - e non gli altri - solitamente le filiazioni operative - le cui perdite sono piuttosto trasferite all'entità soggetta a risoluzione mentre il capitale è incanalato a valle verso la filiazione. Si garantiscono così continuità e regolarità operative delle filiazioni anche dopo il raggiungimento del punto di insostenibilità economica. Ciascuna entità soggetta a risoluzione forma un "gruppo soggetto a risoluzione" insieme alle filiazioni che le appartengono e che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione. Nella strategia a MPE la risoluzione può interessare più di un soggetto del gruppo bancario, il quale può pertanto contare al suo interno più di un'entità soggetta a risoluzione e quindi più di un gruppo soggetto a risoluzione. Il metodo MPE muove dalla ricerca di una risoluzione praticabile e credibile del gruppo soggetto a risoluzione che non comprometta la possibilità di risoluzione delle altre entità soggette a risoluzione e degli altri gruppi soggetti a risoluzione presenti nello stesso gruppo bancario consolidato. Nel caso delle G-SII con strategia di risoluzione MPE, soggette al requisito TLAC, il requisito minimo non può essere inferiore al requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE.

In base al quadro di risoluzione delle banche riveduto, l'MREL (o TLAC nel caso delle G-SII) dell'entità soggetta a risoluzione dev'essere determinato al livello consolidato del gruppo soggetto a risoluzione ("MREL esterno"). Il quadro stabilisce altresì le modalità di ripartizione della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione all'interno del gruppo soggetto a risoluzione ("MREL interno").

In virtù della BRRD gli strumenti finanziari ammissibili per l'MREL interno devono di norma essere detenuti dall'entità soggetta a risoluzione, ossia tipicamente dall'impresa madre. Scopo di questa regola è garantire che sia l'impresa madre, ossia l'entità soggetta a risoluzione, a garantire la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione della filiazione. L'impresa madre può detenere strumenti ammissibili per l'MREL interno direttamente oppure indirettamente, attraverso altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione (cfr. illustrazione qui di seguito). Il fatto che all'impresa madre sia permessa la sottoscrizione indiretta degli strumenti tramite entità intermedie si giustifica perché l'obbligo di soddisfare l'MREL interno non deve alterare inutilmente i canali di finanziamento esistenti dei gruppi bancari, laddove il finanziamento dell'acquisto di tali strumenti ruoti sulle catene di proprietà e sia distribuito nel gruppo alle filiazioni per il tramite di entità intermedie, e non direttamente dall'impresa madre apicale (entità soggetta a risoluzione). Per attivare il metodo della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per l'MREL interno nei gruppi soggetti a risoluzione (detto anche metodo della catena partecipativa o "*daisy chain*") garantendone la solidità prudenziale, i co-legislatori hanno incaricato l'ABE di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla cui base la Commissione potesse adottare un atto delegato indicando la metodologia da seguire per tale emissione indiretta di strumenti ammissibili. In base al mandato della BRRD tale metodologia dovrebbe:

- ✓ consentire l'opportuno trasferimento delle perdite dalle filiazioni all'impresa madre apicale (entità soggetta a risoluzione) e l'opportuno trasferimento del capitale da tale impresa madre alle filiazioni;
- ✓ evitare che la capacità della filiazione di assorbire le perdite sia conteggiata ai fini della conformità dell'impresa madre intermedia all'MREL interno;
- ✓ determinare un risultato equivalente a quello di una sottoscrizione diretta da parte dell'impresa madre apicale (entità soggetta a risoluzione) di strumenti ammissibili emessi dalle filiazioni.

L'ABE ha cominciato a inizio 2020 a lavorare a detto progetto di norme tecniche di regolamentazione basandosi su un regime di deduzione, secondo il mandato impartito dalla BRRD e le raccomandazioni contenute nelle norme internazionali in materia. Il regime di deduzione definito dall'ABE prevede che gli strumenti ammissibili per l'MREL interno emessi dalle filiazioni per l'entità soggetta a risoluzione tramite un'impresa madre intermedia siano detratti integralmente dall'importo della capacità di MREL interno dell'impresa madre intermedia. Questo regime di deduzione è parso quello in grado di assicurare la maggiore rispondenza alle condizioni stabilite nel mandato della BRRD e di favorire l'attivazione del quadro dell'MREL interno.

Dalla consultazione pubblica tenuta sulla metodologia messa a punto dall'ABE³ è emerso un sostegno generale al progetto di norme tecniche di regolamentazione, ma sono state evidenziate diverse incongruenze tra le condizioni per la delega previste nella BRRD e le vigenti norme prudenziali del CRR. In una lettera alla Commissione europea datata 25 gennaio 2021, l'ABE ha quindi sottolineato che l'interazione fra BRRD e CRR non consentirebbe l'applicazione del trattamento prudenziale necessario per adempiere il mandato così come previsto inizialmente. Più precisamente l'ABE ha rilevato che il CRR non consentiva la deduzione degli strumenti ammissibili per l'MREL interno e, quindi, neanche

³ EBA/CP/2020/18, 22 luglio 2020, disponibile all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/calendar/eba-consults-technical-standards-indirect-subscription-mrel-instruments-within-groups>

l'applicazione di un'adeguata ponderazione del rischio dello zero per cento in tutti i casi rientranti nel mandato della BRRD. Problemi analoghi sono emersi circa il requisito di coefficiente di leva finanziaria previsto dal CRR. Secondo l'ABE, questa situazione non solo determinerebbe un'incoerenza tra il quadro prudenziale e la disciplina di risoluzione, ma sarebbe anche in contrasto con l'obbligo imposto dal mandato della BRRD di produrre un risultato equivalente a quello di una sottoscrizione diretta. Queste considerazioni hanno portato a constatare l'impossibilità di adempiere gli obblighi della BRRD senza l'adozione di ulteriori disposizioni, la cui specificazione non avrebbe tuttavia potuto collocarsi in norme tecniche di regolamentazione, bensì piuttosto in un testo di primo livello. Oltre alla necessità di attivare la sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per soddisfare l'MREL interno, dalla data di applicabilità della disciplina TLAC/MREL riveduta, nel 2019, sono emerse altre questioni collegate alla risoluzione, che riguardano principalmente il trattamento normativo dei gruppi G-SII con strategia di risoluzione a MPE, compresi i gruppi che hanno filiazioni in paesi terzi. Ad esempio, il CRR attuale non precisa se i diversi adeguamenti della TLAC per i G-SII con strategia di risoluzione a MPE riguardino anche le filiazioni del G-SII situate in paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione. Nel regime generale di deduzione applicabile ai G-SII con strategia di risoluzione a MPE, inoltre, la formula per il calcolo dell'eccedenza di TLAC/MREL di una data filiazione si basa esclusivamente sul requisito TLAC/MREL della stessa basato sul rischio, omettendo di considerare anche il requisito TLAC/MREL non basato sul rischio. Si riscontrano altresì contraddizioni nel testo di primo livello stesso, in particolare per quanto riguarda l'interazione delle disposizioni del CRR e della BRRD pertinenti per sanare le potenziali incongruenze fra i requisiti dello SPE e dell'MPE. Alcuni problemi riguardano infine i criteri di ammissibilità degli strumenti ai fini del soddisfacimento del requisito della TLAC interna, pertinente in caso di dissesto di filiazioni nell'UE di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE (G-SII non UE). Per regolare le questioni indicate è stato necessario apportare alcune modifiche mirate a specifici aspetti del CRR che trattano di risoluzione. Le modifiche del CRR proposte possono risultare determinanti per migliorare la possibilità di risoluzione dell'ente e, dato che le disposizioni corrispondenti erano già applicabili nell'Unione, è stato opportuno introdurre le modifiche proposte in tempi rapidi, necessitando i gruppi bancari di chiarezza sul meccanismo della catena partecipativa, così da poter decidere come preconstituire al meglio la capacità di MREL interno in considerazione del termine generale per conformarsi all'MREL, fissato al 1° gennaio 2024, con traguardi intermedi vincolanti da raggiungere entro il 1° gennaio 2022. Al contempo, si sono rese necessarie alcune modifiche alla BRRD, per chiarire la disciplina applicabile alle G-SII con strategia MPE. Per esse è infatti previsto che il requisito TLAC minimo (ossia, la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del G-SII con strategia di risoluzione a MPE) non sia comunque inferiore al requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE (ossia, nel caso in cui l'impresa madre del gruppo fosse la sola entità assoggettata a risoluzione e ad essa fossero quindi trasferite le perdite e il fabbisogno di ricapitalizzazione di tutte le filiazioni del gruppo). Ai fini di tale calcolo, è opportuno che si considerino non solo i soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII che al contempo sono entità soggette a risoluzione, ma anche le entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione. Pertanto, la direttiva è stata modificata per chiarire tale aspetto.

Art. 11 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai*

controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)

L'intervento normativo si rende necessario per consentire il completo coordinamento legislativo tra il diritto unionale, immediatamente applicabile, e la normativa nazionale che regola la complessa materia dei controlli doganali sui flussi di contante. L'intervento multilivello, quindi, pone questioni di diversa natura, tra cui il coordinamento delle competenze delle autorità coinvolte nei controlli transfrontalieri e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti nazionali, l'Unità di informazione finanziaria e le autorità competenti degli Stati membri. L'intervento normativo riguarda un fenomeno in crescita. Si stima, infatti, che nell'arco temporale 2018-2022 la sola Guardia di finanza (III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento) ha svolto 82.253 controlli in materia di circolazione transfrontaliera di valuta, nell'ambito dei quali sono stati monitorati trasferimenti di capitali per € 1.263.853.063 individuando 28.852 violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria. In sostanza, oltre il 35% dei controlli ha avuto esito irregolare. I sequestri di valuta nazionale ed estera operati in tali contesti ammontano complessivamente ad € 41.222.871. Il continuo incremento delle violazioni rilevate emerge anche dai dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che testimoniano un aumento significativo delle violazioni: nel 2018 ammontavano a 5.523 mentre nel 2021 ammontavano a 6.138 e nel 2022, infine, sono state registrate 7.358 violazioni (dato non definitivo). Si stima, a tal proposito, che il necessario adeguamento del trattamento sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate possa favorirne la deterrenza. Sotto vari aspetti, la normativa nazionale è tenuta a colmare alcuni margini di discrezionalità che il regolamento ha demandato ad interventi normativi nazionali, tra cui quello relativo al trattamento sanzionatorio da prevedere in ipotesi di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi per cui il regolamento (UE) n. 1672/2018 (art. 14) afferma che "Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive" (cfr. comma 3, lett. a) n. 7). Attesa, inoltre, la trasversalità delle competenze coinvolte e dell'ampiezza della materia interessata, la formulazione dei singoli criteri di delega per l'attuazione del già menzionato regolamento è stata ampiamente concertata con le Autorità competenti e, in particolare, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e l'Unità di informazione finanziaria. Inoltre, anche l'Organismo dei mediatori in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha preso parte ai lavori di redazione della norma di delega in vista di un trasferimento di competenze in tema di istituzione e gestione degli elenchi degli operatori professionisti in oro (cfr. comma 3, lettera b). Sotto un primo aspetto, la completa attuazione del regolamento europeo necessita di un'opera di coordinamento tra le autorità competenti i cui poteri e facoltà sono pienamente confermati dai criteri di delega (comma 3, lett. a) n. 1). In particolare, il governo è delegato a prevedere che le autorità competenti – l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza – nell'esercizio dei loro poteri e facoltà verifichino l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento(UE) n. 2018/1672 e dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento, in modo tale da garantire celerità, economicità ed efficacia dei controlli di cui al relativo articolo 5, paragrafi 1 e 2 (comma 3, lett. a) n. 2).Inoltre,

conformemente al risk-based approach, il governo è delegato a prevedere la realizzazione di controlli basati sull'analisi dei rischi (comma 3, lett. a) n. 3). L'art. 7 del regolamento (UE) n. 1672/2018 introduce l'istituto del trattenimento temporaneo, al fine di consentire alle autorità competenti che svolgono i controlli alle frontiere di usufruire di un ulteriore strumento di indagine ed evitare che il denaro - anche quando è sottosoglia, ma riconducibile ad un'attività criminosa - possa essere disperso, rendendo vani gli sforzi delle autorità di frontiera in sede di controllo sui flussi. In questo senso, l'istituto deve essere adottato con "le opportune ponderazioni e tutele" (considerando n. 28 del regolamento) e comunque il governo, nel disciplinare l'istituto, dovrà prendere in considerazione le disposizioni previste dal codice di procedura penale eventualmente applicabili (comma 3, lett. a) n. 4).

Nell'esercizio della discrezionalità concessa dal considerando n. 9 del regolamento, onde consentire un migliore, ma soprattutto uniforme, coordinamento amministrativo tra le autorità amministrative, rispettando al contempo consolidate procedure burocratiche, si prevede che il sistema dei controlli transfrontalieri sui flussi di denaro contante possa valere anche per i movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri (comma 3, lett. a) n. 5). Con riguardo allo scambio di informazioni, per rendere maggiormente efficaci le comunicazioni anche con le autorità competenti degli altri Stati membri, il governo è delegato a prevedere che gli scambi possano avvenire per via elettronica, anche attraverso un collegamento diretto al sistema informativo doganale (SID) (comma 3, lett. a) n. 8), in modo da consentire una maggiore rapidità e l'accesso immediato ai dati, tramite un sistema già a disposizione delle autorità. Sotto un diverso profilo amministrativo, si ritiene di dovere prevedere apposite campagne informative destinate alle persone in entrata e in uscita dall'Unione europea e per le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato affinché siano informate dei loro diritti e obblighi, in conformità con l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1672/2018, recante "campagne d'informazione". Soggetti destinatari delle misure legislative in esame sono principalmente le persone fisiche che accompagnano una spedizione di denaro contante e sono tenute a presentare una dichiarazione obbligatoria relativa a tale denaro. Non si prevede alcun impatto specifico sulle PMI o sulle microimprese.

Le campagne informative potranno consentire il raggiungimento di una maggiore consapevolezza tra gli utenti in tale settore. Il conseguimento di tale obiettivo, tuttavia, sarà condizionato da un approccio efficiente che tenga in considerazione la localizzazione e la visibilità delle campagne di informazione, nonché l'utilizzo di piattaforme informatiche. Infine, tali campagne comunque devono essere guidate dalle analisi svolte dalle autorità competenti in ordine ai rischi e relative contromisure da adottare in base a determinati target di soggetti o zone doganali (comma 3, lettera c).

Infine, alla luce dell'ampliamento della definizione di contante, che ricomprende anche le "riserve altamente liquide di valore", si è ritenuto di delegare il governo a modificare la legge 17 gennaio 2000, n. 7 (comma 3, lettera b). Infatti, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1672/2018 definisce i "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore", a) monete con un tenore in oro di almeno il 90%; b) lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%". In via residuale, si osserva che la complessità dell'intervento unionale sulla materia dei controlli sui flussi transfrontalieri di contante incide anche su altre fonti normative che regolano i poteri e le competenze delle autorità nelle zone doganali e prevedono meccanismi di intervento e sorveglianza, ragion per cui si è ritenuto di consentire al governo, nell'esercizio delle delega, di potere apportare le

occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, nei limiti e secondo le finalità del regolamento n. (UE) 1672/2018 e del regolamento di esecuzione 776/2021, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti (comma 3, lettera d).

Art. 12 *(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)*

Il settore finanziario dipende in larga misura dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In un settore finanziario altamente interconnesso, le vulnerabilità derivanti dalla dipendenza dalle TIC sono particolarmente pronunciate a causa del loro ampio e radicato uso, nonché a causa della potenziale propagazione degli effetti di un incidente operativo in un'impresa o in un sottosectore finanziario ad altre imprese o parti del settore finanziario e, infine, al resto dell'economia. Nel corso del 2022, è stato osservato, a livello globale, un deciso aumento di attività malevole ai danni di settori governativi e infrastrutture critiche. Tali andamenti sono stati influenzati anche dal mutato contesto geopolitico. Secondo i dati resi disponibili dall'Agenzia Europea per la cybersicurezza (ENISA)⁴ nella prima parte del 2022 le principali minacce rilevate in Europa sono state gli attacchi tramite malware, il ransomware⁵, nonché gli attacchi attraverso azioni di social engineering (soprattutto il phishing), il furto e la compromissione di dati (in crescita anno su anno) e gli attacchi alla disponibilità dei servizi (cc.dd. Denial of Service). Per quanto attiene al settore finanziario, sono stati segnalati quasi 100 incidenti (relativi ai soggetti qualificati come operatori di servizi essenziali), pari a circa l'8,5% del totale (5° posto tra i vari settori). In Italia gli andamenti del rischio, degli attacchi e della criminalità cibernetica risultano in linea con i più generali trend europei, secondo i dati forniti a livello governativo. In particolare, la relazione annuale al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri fa presente come le attività digitali ostili indirizzate alle infrastrutture informatiche del settore finanziario siano risultate in aumento rispetto all'anno precedente; così come quelle ad altri settori pubblici e privati chiave⁶. Ulteriori dettagli sul rischio cyber per il sistema finanziario e quello assicurativo

⁴ ENISA Threat Landscape 2022, novembre 2022; il rapporto si riferisce al periodo luglio 2021-giugno 2022 e riporta lo stato dello scenario di cybersecurity per i maggiori settori economici europei identificati secondo le previsioni del Network and Information Security Directive (NISD) e della sua revisione (NISD 2), identificando le maggiori minacce, i trend osservati rispetto agli attaccanti, alle tecniche e agli impatti. Tra le altre minacce, in ordine di rilevanza: la disinformazione, gli attacchi alla supply chain e l'attenzione come target degli attacchi ai modelli di Machine Learning.

Software malevolo utilizzato per commettere estorsioni: viene compromesso l'uso di un sistema informatico o delle sue informazioni fino a quando non viene soddisfatta una richiesta di riscatto (Cyber Lexicon, FSB, 2023).

⁵ Software malevolo utilizzato per commettere estorsioni: viene compromesso l'uso di un sistema informatico o delle sue informazioni fino a quando non viene soddisfatta una richiesta di riscatto (Cyber Lexicon, FSB, 2023).

⁶ In particolare, la relazione fa presente come i mutamenti nello scenario geopolitico internazionale e, in modo particolare, in quello europeo, derivanti dal conflitto russo-ucraino, hanno influito su caratteristiche e target

italiano sono descritti nella relazione annuale dell'ACN al Parlamento sul 2022⁷, con riferimento ad esempio agli attacchi di tipo ransomware e a quelli di tipo DDos. Sebbene il settore finanziario sia molto avanzato nell'integrazione normativa e di mercato, l'intervento normativo UE si è basato spesso su un'armonizzazione minima, lasciando così spazio alle interpretazioni nazionali e alla frammentazione nel mercato unico. Le lacune e incoerenze hanno provocato la proliferazione di iniziative nazionali e di approcci di vigilanza non coordinati, dando luogo a sovrapposizioni, duplicazione di requisiti ed elevati costi amministrativi e di conformità per le imprese finanziarie transfrontaliere o impedendo di individuare e affrontare i rischi relativi alle TIC. Pur frammentato, come sopra indicato, l'attuale quadro di regolamentazione per il settore finanziario, con particolare riferimento ai comparti bancario, assicurativo e delle infrastrutture di mercato, fissa requisiti in larga parte compatibili con quanto previsto in DORA. In tal senso, la normativa DORA costituisce un'evoluzione del quadro di regolamentazione esistente. Ad esempio, le autorità competenti già raccolgono informazioni sugli incidenti operativi o di sicurezza. La Banca d'Italia, sulla base del quadro normativo attualmente in vigore, ha ricevuto nel 2022 segnalazioni da parte di Banche, IP e IMEL, relative a 48 incidenti di natura sia operativa sia cibernetica, 58 nel 2021. Per il comparto assicurativo, IVASS nel 2022 ha ricevuto un'unica segnalazione di grave incidente informatico nonché quattro segnalazioni di malfunzionamenti non classificabili come gravi incidenti di sicurezza informatica. Con riferimento alle infrastrutture di mercato, la CONSOB ha ricevuto 6 segnalazioni nel 2021 e 2 nel 2022 inerenti a eventi riconducibili a incidenti informatici o a malfunzionamenti non classificabili come gravi incidenti di sicurezza informatica. Relativamente ai test di penetrazione guidati dalla minaccia (i cc.dd. TLPT), DORA ne prevede a regime l'obbligatorietà per determinate tipologie di intermediari finanziari, la cui individuazione è in corso a livello armonizzato in sede europea, tramite i Regulatory Technical Standards attuativi. Allo stato, a livello nazionale, diverse entità finanziarie si sottopongono già a test avanzati di resilienza cibernetica di tipo red teaming e table-top anche tramite i servizi offerti dalla sede di cooperazione pubblico-privata del CERTFin. Al fine di offrire un framework armonizzato per il sistema finanziario nazionale, nell'agosto 2022 la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS hanno adottato congiuntamente la guida TIBER-IT. La guida costituisce il recepimento in ambito nazionale del framework TIBER-EU, modello di riferimento per la conduzione di test avanzati di cybersicurezza armonizzati a livello europeo. Il TIBER-IT è stato adottato in una prospettiva di stabilità finanziaria, nell'ambito delle competenze affidate alle tre Autorità dall'ordinamento in materia di stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario, nonché di quelle concernenti la sorveglianza sul regolare funzionamento, affidabilità ed efficienza del sistema dei pagamenti. Le entità finanziarie decidono di sottoporsi ad un test TIBER-IT su base

della minaccia cibernetica, anche in ambito nazionale. In Italia sono stati registrati attacchi alle filiere energetica, dei trasporti, della finanza e dei servizi governativi connessi all'ampio impiego del ransomware da parte di gruppi criminali e di attori strutturati sponsorizzati, in alcuni casi, da entità statuali. In particolare, le "azioni digitali" hanno prevalentemente interessato le infrastrutture informatiche riferibili a soggetti privati, con attività anche verso il settore bancario, che hanno rappresentato il 12% del totale delle attività digitali ostili, in aumento di cinque punti percentuali rispetto al 2021

⁷ Disponibile a questo link https://www.acn.gov.it/documents/ACN_Relazione_2022.pdf.

volontaria⁸. Sono in corso alcuni test da parte di alcuni operatori di rilevanza sistemica in ambito nazionale. Per quanto riguarda la condivisione delle informazioni su incidenti e vulnerabilità, ora incentivata dalle previsioni di DORA anche con il coinvolgimento delle Autorità, nel settore finanziario italiano opera già dal 2017 il CERTFin, presieduto dalla Banca d'Italia e dall'ABI e a cui partecipano anche Consob e Ivass. Il CERTFin rappresenta una sede di cooperazione pubblico-privata finalizzata a innalzare la capacità di gestione del rischio informatico degli operatori finanziari e la cyber-resilience del sistema finanziario italiano attraverso il supporto operativo e strategico alle attività di prevenzione, preparazione e risposta agli attacchi informatici e agli incidenti di sicurezza. Attualmente vi partecipano circa 70 operatori del settore finanziario.

Art. 13 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

Il regolamento "Data Governance Act" (infra: "regolamento") fa parte di un pacchetto di norme dell'Unione europea, annunciate nella strategia europea per i dati del 2020 (COM (2020) 66 final), complessivamente volto a "creare uno spazio unico europeo di dati - un autentico mercato unico di dati, aperto ai dati provenienti da tutto il mondo - nel quale sia i dati personali sia quelli non personali, compresi i dati commerciali sensibili, siano sicuri e le imprese abbiano facilmente accesso a una quantità pressoché infinita di dati industriali di elevata qualità, che stimolino la crescita e creino valore, riducendo nel contempo al minimo la nostra impronta di carbonio e ambientale". La creazione di tale spazio europeo dei dati è stata ritenuta dal legislatore europeo funzionale, in particolare, al perseguimento dell'obiettivo, sancito dal TFUE, dell'instaurazione di un mercato interno e dell'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona (reg. Ue 2022/868, C 1). Il medesimo considerando sottolinea, inoltre, la funzionalità del suddetto spazio europeo dei dati rispetto all'esigenza di garanzia del rafforzamento "dell'autonomia strategica aperta" dell'Unione, parallelamente alla promozione della libera circolazione dei dati a livello internazionale. Nell'ambito del più generale obiettivo (indicato dalla strategia europea dei dati del 2020) di creazione di uno spazio europeo unico dei dati, il regolamento (UE) 2022/868 mira, in particolare, a promuovere la condivisione dei dati (e, dunque, la loro disponibilità), quale fattore determinante anche della data economy. A tal fine, il regolamento delinea una disciplina armonizzata per gli scambi di dati e taluni presupposti essenziali per la governance dei dati, agevolando anche la cooperazione tra gli Stati membri. In tale prospettiva, il regolamento individua i presupposti e le procedure per la messa a disposizione dei dati del settore pubblico, a fini di riutilizzo, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, tutela della proprietà intellettuale o dei segreti commerciali. Inoltre, il regolamento promuove l'istituzione di un regime orizzontale per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati e di servizi basati sull'altruismo dei dati nell'Unione, pur con la riserva, in capo agli Stati membri, della possibilità di definire politiche nazionali per l'altruismo dei dati. (C 45). Tali istituti, proprio in quanto particolarmente innovativi, non trovano nell'ordinamento interno istituti corrispondenti e la loro introduzione necessita, quindi, di norme di raccordo indispensabili per garantire

⁸ Le Autorità assicurano il loro supporto alle entità che si sottopongono al test, comunicano la conformità ai requisiti della guida nazionale TIBER-IT e delle altre previsioni rilevanti e curano, quando necessario, le attività per il mutuo riconoscimento a livello transfrontaliero del test.

effettività agli istituti introdotti e ai diritti riconosciuti. Norme quali quelle sull'altruismo dei dati, sul loro riutilizzo in funzione di interesse generale, non sono infatti in alcun modo assorbite o assorbibili dalle disposizioni in materia di protezione dati con le quali, purtuttavia, i nuovi istituti vanno coordinati e armonizzati. Parallelamente, alle norme di diritto sostanziale si affiancano disposizioni procedurali (quali ad esempio quelle sulle tutele remediali riconosciute agli interessati) che spetta agli Stati membri introdurre, nel rispetto della loro autonomia procedurale interna. In assenza di norme di raccordo, i nuovi istituti introdotti dal regolamento rischierebbero di risultare ineffettivi. Il presente intervento legislativo si rende dunque necessario a tal fine, coordinando e adeguando l'ordinamento interno alle disposizioni più innovative del regolamento. Peraltro, le disposizioni proposte consentiranno all'Italia di realizzare un proprio contributo utile nell'ambito della strategia europea dei dati, con riflessi importanti anche dal punto di vista della produttività e competitività del Paese. Secondo un recente studio di Ernst & Young, infatti, l'economia dei dati potrebbe indurre in Italia un incremento valutabile in circa il 2,8% del PIL (circa 50 miliardi di euro), ma al momento si tratta di una risorsa sotto-utilizzata. A fronte, infatti, di un utilizzo, in Europa, dei dati nella in tale misura di (fino a) un Zettabyte all'anno, il contributo italiano raggiunge la quota del 20%, sfruttandone solo il 10%. In tale prospettiva, le disposizioni proposte possono favorire il miglior utilizzo dei dati nel contesto italiano, in virtù di una governance più adeguata del loro complessivo livello di gestione e delle maggiori tutele accordate ai cittadini, per accrescere la competitività del Paese.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Art. 3 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)*)

Gli obiettivi generali perseguiti dalla direttiva NIS 2 e dall'intervento normativo che verrà adottato nell'esercizio della delega in esame sono:

- ✓ aumento del livello di cyber resilienza di un vasto gruppo di imprese operanti nell'Unione europea in tutti i settori pertinenti;
- ✓ riduzione delle incongruenze in termini di resilienza del mercato interno nei settori già contemplati dalla direttiva;
- ✓ miglioramento del livello di consapevolezza situazionale comune e della capacità collettiva di preparazione e risposta.

Gli obiettivi specifici si prefiggono di raggiungere gli obiettivi generali e consistono, dunque:

- ✓ quanto all'aumento del livello di cyber resilienza delle imprese che operano nell'Unione europea, nel garantire che i soggetti appartenenti a tutti i settori che dipendono dai sistemi informatici e di rete e che forniscono servizi chiave all'economia e alla società nel suo complesso siano tenuti ad adottare misure di cibersecurity e a segnalare gli incidenti al fine di aumentare il livello globale di cyber resilienza in tutto il mercato interno;
- ✓ quanto al problema del livello incoerente di resilienza tra Stati membri e tra settori, nel garantire che tutti i soggetti attivi in settori disciplinati dal quadro giuridico della NIS 2, di dimensioni simili e aventi un ruolo comparabile, siano soggetti allo stesso regime normativo (che rientrino o meno nell'ambito di applicazione),

indipendentemente dalla giurisdizione a cui sono sottoposte nell'Unione europea, nel garantire che le autorità competenti applichino in modo più efficace le norme stabilite dalla direttiva NIS 2, attraverso misure allineate di vigilanza e applicazione, nonché nel garantire un livello comparabile di risorse tra gli Stati membri assegnate alle autorità competenti che consentano loro di svolgere i compiti fondamentali definiti dal quadro della direttiva;

- ✓ quanto al problema della consapevolezza situazionale comune e della mancanza di una risposta comune alle crisi, nel garantire lo scambio di informazioni essenziali tra gli Stati membri introducendo obblighi di condivisione di informazioni e di cooperazione chiari per le autorità competenti in relazione a minacce e incidenti informatici e sviluppando una capacità operativa comune di risposta dell'Unione alle crisi.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

Gli obiettivi generali perseguiti dalla normativa europea sulla resilienza dei soggetti critici e dall'intervento normativo che avrà luogo in applicazione dei criteri di delega in esame sono:

- ✓ garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel territorio nazionale e nel mercato interno;
- ✓ assicurare il coordinamento con la normativa in materia di sicurezza cibernetica.

Al fine di raggiungere gli obiettivi generali di cui sopra, devono essere raggiunti i seguenti obiettivi specifici:

- ✓ individuare i soggetti interessati dalla disciplina sulla resilienza dei soggetti critici;
- ✓ rafforzare la resilienza dei soggetti critici e la loro capacità di fornire servizi nel territorio nazionale e nel mercato interno;
- ✓ definire una strategia nazionale che definisca gli obiettivi e le misure strategici per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici;
- ✓ individuare o designare l'autorità o le autorità deputate all'attuazione della normativa e alla vigilanza sulla sua applicazione a livello nazionale, esercitando altresì le relative potestà ispettive e sanzionatorie, conferendo ad esse i poteri e le risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti loro assegnati;
- ✓ garantire un punto unico di contatto nazionale come collegamento con la Commissione Europea e con gli altri punti di contatto unici degli Stati Membri.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

L'obiettivo generale è quello di stimolare la domanda di NPL grazie all'ampliamento della base degli investitori tramite la riduzione degli ostacoli allo sviluppo del mercato secondario, e quindi creando anche condizioni di maggiore concorrenza tra gli investitori. Agevolando l'espansione transfrontaliera dei gestori di crediti si consente loro di sfruttare le economie di scala, di competere nell'ambito delle attività transfrontaliere e di prestare i loro servizi a prezzi inferiori agli investitori in NPL diversi dalle banche. Una più ampia partecipazione di soggetti di Paesi terzi aumenterebbe gli effetti della maggiore concorrenza sui prezzi dei crediti deteriorati e sulle commissioni di gestione dei crediti. Al tempo stesso,

è necessario garantire la salvaguardia dei diritti del debitore in caso di trasferimento di un credito da una banca a un soggetto diverso. Pertanto, sul piano generale, l'obiettivo è quello di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell'Unione, eliminando gli ostacoli al trasferimento da parte degli enti creditizi che li hanno erogati ad acquirenti di crediti e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori, nonché l'introduzione di un regime di armonizzazione minima cui i gestori e gli acquirenti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione, fissando standard comuni per garantirne l'idonea condotta e la vigilanza. Trattandosi di una legge di delega gli obiettivi specifici possono essere ricondotti ai principali criteri di delega che consistono, in particolare, nel riformare il quadro delle fonti primarie e secondarie, designare una o più autorità competenti, indipendenti anche sotto il profilo finanziario (in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria), per la vigilanza sul rispetto della direttiva e per l'emanazione della disciplina secondaria nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla riforma. È previsto altresì il coordinamento dell'intervento normativo con la riforma europea nell'ambito delle norme antiriciclaggio, la tutela dei consumatori e la protezione dei dati personali. Si prevede infine di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative alle violazioni delle disposizioni della direttiva. In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità (ad esempio, la possibilità di esentare alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell'ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari). La delega risponde peraltro alla finalità immediata di dare attuazione agli obblighi europei di adeguamento alla normativa sovranazionale richiamata, portando a compimento l'iter legislativo europeo, secondo i principi costituzionali. Pertanto, l'obiettivo specifico è nell'esercizio della delega.

Art. 6 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro*)

Gli obiettivi e i risultati attesi della citata sorveglianza, nella loro lettura specifica e anche di interesse statistico, sono quelli già annoverati nell'attuale impianto del Testo Unico 81/2008 per i cancerogeni e i mutageni:

- ✓ valutare l'idoneità specifica al lavoro;
- ✓ ottimizzare le procedure di lavoro;
- ✓ allontanare, se del caso, dall'attività di lavoro un soggetto esposto;
- ✓ svolgere diagnosi precoci;
- ✓ prevenire peggioramenti della salute del lavoratore;
- ✓ valutare l'efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro;
- ✓ rafforzare misure e comportamenti lavorativi corretti;
- ✓ informare gli organi preposti a ricevere denunce e segnalazioni di malattie correlabili all'attività professionale.

Con l'attuazione della direttiva in esame, l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro si estende fino a ricomprendere anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Sul punto si sottolinea che la direttiva 2022/431 opera una differenziazione. L'articolo 5, comma 3, della direttiva 2004/37/CE è stato modificato al fine di inserire due differenti ipotesi. La prima, in particolare, prevede che il datore di lavoro provveda affinché l'esposizione sia ridotta al minimo se non è possibile utilizzare/produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema

chiuso (paragrafo 3-bis). La seconda ipotesi si riferisce alle sostanze tossiche per la riproduzione (diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia), per le quali il datore di lavoro applica quanto previsto nella suddetta prima ipotesi (paragrafo 3-bis). In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo. Viene dunque introdotto il concetto di "rischio minimo" come obiettivo da conseguire nella gestione di alcune sostanze e miscele regolate nell'ambito della direttiva 2004/37/CE. Conseguentemente, si dovrà procedere all'aggiornamento della valutazione del rischio, così come previsto dall'articolo 236 del Capo II del titolo IX del decreto legislativo n. 81 del 2008, che coinvolge vari settori di attività non individuabili a priori. Per i fattori di rischio per la fertilità, potenzialmente presenti in ambiente di lavoro, quello derivante da sostanze chimiche richiede azioni attente da parte dei datori di lavoro poiché sono numerosi e diversificati i contesti di riferimento e le evidenze scientifiche mostrano un numero consistente di forza-lavoro coinvolta. L'approccio di prevenzione più funzionale in ambiente di lavoro è certamente quello generale della eliminazione/sostituzione, per quanto possibile, di tali sostanze dai cicli produttivi. Nei casi in cui ciò non fosse tecnicamente possibile è evidente come l'aspetto della reprotossicità debba entrare all'interno di considerazioni di prevenzione "secondaria", quindi nelle attività del medico competente, nei protocolli di sorveglianza sanitaria, per identificare precocemente eventuali elementi che possano orientare ad una sempre più specifica tutela della salute del lavoratore e delle lavoratrici. Per quanto attiene all'informazione e alla formazione dei lavoratori (art. 11, paragrafo 1): è variata la seconda parte del paragrafo 1 e sono state introdotte nuove previsioni sulla formazione. Questa non deve più solo "essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi," ma viene evidenziato il legame con l'esposizione agli agenti oggetto della direttiva, in particolare con quelli contenuti nei "farmaci pericolosi" o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro. Inoltre, è stata introdotta una nuova previsione secondo cui la formazione deve essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori esposti agli agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.

Circa la sorveglianza sanitaria (art. 14, paragrafi 3, 4 e 8) le modifiche riguardano l'estensione delle previsioni anche agli agenti tossici per la riproduzione e il monitoraggio biologico. In particolare, al paragrafo 1, qualora si riscontri che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o si constata che un valore limite biologico è stato superato, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo. Nel paragrafo 8 si prevede che vadano notificati all'autorità responsabile non più solo i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, ma anche gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che risultino essere stati causati dall'esposizione a una sostanza tossica per la riproduzione durante l'attività lavorativa. Inoltre, per quanto concerne la tenuta della documentazione (art. 15) è stato modificato il paragrafo 1 ed aggiunto un nuovo paragrafo 1-bis, al fine di differenziare la tempistica di conservazione della documentazione (elenchi e cartelle

sanitarie). Nel caso degli agenti cancerogeni/mutageni viene mantenuta la previsione di conservare la documentazione, in conformità delle leggi o prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione, invece per le sostanze tossiche per la riproduzione tale periodo è di almeno 5 anni. Per quanto riguarda i valori limite (art. 16): l'articolo è stato ampliato, prevedendosi le procedure europee anche per fissare, con direttive, i valori limite biologici, insieme ad altre informazioni pertinenti la materia della sorveglianza sanitaria. Inoltre, al paragrafo 4 è previsto che i valori limite biologici e altre informazioni in materia di sorveglianza sanitaria figurino nel nuovo allegato III bis. Per quanto riguarda i valori limite di esposizione la direttiva (UE) 2022/431 modifica e introduce nell'Allegato III parte A della direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite di esposizione professionale che riguardano agenti cancerogeni molto importanti. In particolare:

- ✓ **BENZENE**: viene previsto il progressivo abbassamento dell'attuale valore limite sulle 8 ore (1 ppm) che verrà prima ridotto a 0.5 ppm a partire dal 5 aprile 2024 e poi ulteriormente ridotto a 0.2 ppm dal 5 aprile 2026; occorre anche tenere presente che il considerandum 22 dichiara l'utilità di un monitoraggio biologico;
- ✓ **ACRILONITRILE**: vengono introdotti un valore limite sulle 8 ore (0.45 ppm), un valore limite di breve durata (1,8 ppm) che si applicheranno dal 5 aprile 2026; occorre anche tenere presente che il considerandum 18 dichiara l'utilità di un monitoraggio biologico;
- ✓ **COMPOSTI DEL NICHEL**: vengono introdotti due valore limite sulle 8 ore, uno sulla frazione respirabile (0.01 mg/m³) e uno sulla frazione inalabile (0.05 mg/m³) che si applicheranno dal 18 gennaio 2025; fino ad allora si applicherà un valore limite pari a 0.10 mg/m³ solo sulla frazione inalabile.

Come spiegato nel considerandum 21 il periodo transitorio è stato concesso sia per dare tempo per l'adeguamento tecnico in certi processi e settori che avrebbero difficoltà a rispettare i nuovi valori limite in tempi brevi, sia per allineare le tempistiche con quelle già previste per i composti del cromo (VI) compresenti in molti settori. Per quanto riguarda l'acrilonitrile e i composti del nichel, i valori limite di esposizione definiti dalla direttiva (UE) 2022/431 sono gerarchicamente prioritari rispetto ai TLV dell'ACGIH finora utilizzati.

Art. 7 (*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio*)

I provvedimenti europei in argomento, la direttiva (UE) 2022/2380 e l'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, nel modificare la direttiva 2014/53/UE, introducono modifiche alla disciplina in materia di:

- a) messa a disposizione sul mercato di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio che interagiscano con accessori, in particolare con carica-batteria, ricaricabili mediante cavo, quali: i telefoni cellulari, i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili, i lettori elettronici, le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i laptop;
- b) elenco delle apparecchiature non contemplate dalla direttiva 2014/53/UE (punto 3 dell'allegato I) in particolare per gli aeromobili senza equipaggio.

Le finalità specifiche dell'intervento normativo sopra indicato, sono rispettivamente l'attuazione delle disposizioni di cui al citato piano d'azione per l'economia circolare della Commissione e l'allineamento tra i requisiti del Regolamento (UE) 2018/1139 e quelli di cui alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'articolo dello schema di legge di delegazione europea in esame, consente, dunque, di procedere all'adeguamento delle disposizioni nazionali a tali atti normativi comunitari.

Art. 8 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*)

L'obiettivo dell'intervento normativo è il recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 che modifica gli articoli 10, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 21, paragrafo 5, 26, paragrafo 2, e 32, nonché gli allegati I e II, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Ulteriore obiettivo dell'intervento è la correzione di errori materiali e refusi di scrittura riscontrati nel testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni.

Più in dettaglio si individuano i seguenti obiettivi specifici:

per quanto riguarda il recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438

- ✓ modifica dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali di pre-base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- ✓ modifica dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali di base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- ✓ modifica dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- ✓ modifica dell'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- ✓ modifica dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che estende i tempi delle misure transitorie già previste;
- ✓ modifica dell'allegato II, parti 1, 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in merito all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le azioni da intraprendere contro di essi.

Per quanto riguarda le modifiche necessarie a correggere errori materiali e refusi riscontrati nel testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18:

- ✓ modifica dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta un riferimento errato ad un allegato;
- ✓ modifica dell'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta un riferimento errato ad un allegato;

- ✓ modifica dell'articolo 86, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ove è ravvisabile un difetto di coordinamento;
- ✓ modifica dell'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta un riferimento errato a un comma.

Art. 9 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).*

L'obiettivo del 55%, reso vincolante dalla normativa europea per il clima, rappresenta il contributo determinato a livello nazionale (national determined contribution - NDC) dell'UE e dei suoi Stati membri trasmesso alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nel quadro del rispetto degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Le proposte facenti parte del pacchetto, strettamente interconnesse e complementari, intervengono in una serie di settori: clima, energia e combustibili, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura. La revisione ha un impatto trasversale su numerosi settori, considerato che i nuovi target emissivi si riverberano sui processi produttivi degli impianti e sulle misure che gli Stati membri dovranno adottare nei prossimi anni nella transizione verso un'economia più sostenibile. Uno dei pilastri del pacchetto è rappresentato dalla revisione e dal rafforzamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas effetto serra, che si basa su un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS del 61% rispetto al 2005 entro il 2030 (rispetto all'attuale -43%), dal quale discende un abbassamento del massimale annuo delle emissioni e una corrispondente diminuzione delle quote assegnate nell'ambito del sistema stesso.

L'obiettivo primario delle "nuove" regole è, più in generale, quello di stimolare i settori industriali meno efficienti all'innovazione tecnologica conseguendo una ricaduta positiva dal punto di vista ambientale. Nell'ottica del recepimento della revisione alla direttiva 2003/87/CE, l'attuazione preliminare dei principi e criteri direttivi in argomento rappresentano il primo passo, a livello nazionale, ovvero l'obiettivo specifico, per arrivare ai target sopra rappresentati di carattere più generale.

Art. 10 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*

Gli obiettivi generali perseguiti sono la salvaguardia della stabilità finanziaria e la riduzione del sostegno chiesto ai contribuenti per la risoluzione delle banche attraverso il miglioramento dell'applicazione delle norme unionali vigenti per quanto riguarda la possibilità di risoluzione dei gruppi bancari. Gli obiettivi specifici si prefiggono di raggiungere gli obiettivi generali e consistono, dunque, nell'eliminare alcune incongruenze presenti nel framework di risoluzione riguardanti la disciplina applicabile ai gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (MPE). In particolare, l'intervento di recepimento delle modifiche che l'art. 2 del

regolamento (UE) n. 2022/2036 apporta alla BRRD chiarisce che, ai fini del calcolo del requisito TLAC (requisito di fondi propri e passività ammissibili) per le G-SII con strategia MPE, in cui si considera come requisito minimo (floor) il requisito che farebbe capo all'impresa madre del gruppo nel caso essa fosse la sola entità assoggettata a risoluzione (e ad essa fossero quindi trasferite le perdite e il fabbisogno di ricapitalizzazione di tutte le filiazioni del gruppo secondo la strategia c.d. single point of entry - SPE), devono essere considerate anche le entità di paesi terzi facenti parte della G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione. L'obiettivo generale della delega risponde alla finalità immediata di dare attuazione agli obblighi europei di adeguamento alla normativa sovranazionale richiamata, portando a compimento l'iter legislativo europeo, secondo i principi costituzionali. In particolare, obiettivo specifico è nell'esercizio della delega.

Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)

La norma in oggetto è finalizzata a dare completa attuazione al regolamento (UE) n. 1672/2018 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) 776/2021, prevedendo i criteri e principi direttivi cui il governo dovrà attenersi nell'adozione dei necessari decreti legislativi.

Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

L'obiettivo generale consiste nell'adeguamento della normativa nazionale al fine di rafforzare la resilienza operativa digitale delle entità del settore finanziario, razionalizzando e aggiornando le norme vigenti e introducendo nuove prescrizioni laddove sono state riscontrate lacune. L'obiettivo complessivo si articola in tre obiettivi: ridurre il rischio di instabilità e perturbazioni finanziarie, ridurre gli oneri amministrativi e accrescere l'efficacia della vigilanza e rafforzare la protezione dei consumatori e degli investitori. Più specificamente, l'intervento legislativo consentirà l'adozione di meccanismi di segnalazione degli incidenti più coerenti e uniformi, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a carico degli enti finanziari e rafforzando l'efficienza della vigilanza.

Gli obiettivi specifici oggetto della delega si prefiggono di raggiungere l'obiettivo generale e consistono in:

- ✓ affrontare i rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in maniera più esaustiva e organica e potenziare il livello complessivo di resilienza digitale del settore finanziario migliorando le capacità di gestione delle entità finanziarie del rischio connesso alle TIC;
- ✓ razionalizzare le prescrizioni in materia di segnalazioni di incidenti connessi alle TIC;
- ✓ migliorare l'accesso delle autorità di vigilanza finanziaria alle informazioni relative agli incidenti e alle minacce connessi alle TIC;

- ✓ potenziare le capacità delle entità finanziarie di valutare l'efficacia delle proprie misure di prevenzione e resilienza e di identificare le vulnerabilità connesse alle TIC anche mediante i test sui loro sistemi TIC;
- ✓ ridurre la frammentazione del mercato unico e far sì che i risultati dei test, anche mediante i test sui loro sistemi TIC, possano essere accettati su scala transfrontaliera;
- ✓ supervisionare i rischi derivanti dalla dipendenza delle imprese finanziarie da fornitori terzi di TIC;
- ✓ potenziare le salvaguardie contrattuali a favore delle entità finanziarie che fruiscono di servizi di TIC, anche per quanto riguarda le norme sull'esternalizzazione (disciplinando il monitoraggio di fornitori terzi di servizi di TIC);
- ✓ incoraggiare lo scambio volontario tra le entità finanziarie di informazioni e analisi delle minacce informatiche.

Art. 13 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

L'obiettivo generale perseguito dal presente intervento legislativo consiste, essenzialmente, nell'introduzione, di misure funzionali alla realizzazione di una migliore governance dei dati per la loro migliore utilizzazione, con implicazioni positive importanti tanto per l'economia quanto per la ricerca. Inoltre, con una migliore governance si potrà favorire la fiducia dei cittadini nella condivisione dei dati, rendendo effettivi gli istituti previsti dal Regolamento. Tali obiettivi finali potranno essere perseguiti con l'adozione di misure quali, in particolare, nell'introduzione, nell'ordinamento, delle norme necessarie a garantire l'effettività dei diritti e la funzionalità degli istituti previsti dal regolamento, in assenza delle quali disposizioni particolarmente innovative, quali quelle unionali, non potrebbero mai realmente ritenersi effettive. Come esplicitato nella sezione prima, infatti, la particolare innovatività di disposizioni quali l'altruismo dei dati e il riutilizzo dei dati stessi a fini di interesse generale necessita di disposizioni dalla migliore dottrina definite "interstiziali", per garantire alle norme unionali un coerente inserimento nell'ordinamento interno e per disciplinarne le implicazioni procedurali. Quali obiettivi specifici perseguiti, si annoverano:

- ✓ l'attribuzione di competenze funzionali all'attuazione delle disposizioni unionali;
- ✓ la disciplina delle modalità di esercizio di alcuni diritti che, nel rispetto dell'autonomia procedurale degli Stati membri, il legislatore europeo ha rimesso alla discrezionalità interna;
- ✓ l'introduzione norme di coordinamento delle disposizioni unionali con il sistema normativo interno vigente nella materia, più contigua, della protezione dei dati personali, per evitare dubbi interpretativi o contrasti tra norme (con particolare riguardo ai presupposti di liceità per la trasmissione, a terzi, di dati personali a fini del riutilizzo: c. 2, lett. f);
- ✓ l'introduzione di norme di raccordo con il sistema sanzionatorio vigente nella più contigua materia dei dati personali, per garantire proporzionalità ed evitare sovraqualificazioni di fattispecie, tipizzando, conformemente alla previsione e ai criteri di cui all'art. 34, sanzioni, di natura amministrativa e, nei casi più gravi, penale, per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, che interessino dati personali, adeguando in tal senso il sistema sanzionatorio previsto dal d. lgs. 196 del 2003 (c. 2, lett. g);
- ✓ la previsione di adeguate forme di tutela, amministrativa e giurisdizionale, per le ipotesi considerate dagli artt. 9, 27 e 28 del regolamento (c. 2, lett. h).

Destinatari delle norme proposte sono tanto soggetti pubblici (in favore dei quali, ad esempio, riservare dati utili alla ricerca) quanto privati (cittadini e loro enti esponenziali o realtà associative), i quali potranno avvalersi di istituti e possibilità nuovi e particolarmente rilevanti come, ad esempio, l'altruismo dei dati.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

Gli indicatori che, monitorati nel tempo, potranno consentire di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo possono essere riassunti nel seguente elenco, non esaustivo:

- ✓ migliore gestione degli incidenti. Adottando misure di cybersicurezza, le imprese non migliorano soltanto la propria capacità di evitare completamente determinati incidenti, ma anche la capacità di risposta. Gli esiti positivi sono quindi misurati in base a) alla riduzione del tempo medio necessario per rilevare un incidente, b) al tempo mediamente necessario alle organizzazioni per riprendersi da un incidente e c) al costo medio di un danno causato da un incidente;
- ✓ maggiore consapevolezza dei rischi di cybersicurezza da parte dell'alta dirigenza delle imprese. Questo aspetto può essere misurato analizzando fino a che punto le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della NIS 2 diano priorità alla cybersicurezza nelle politiche e nei processi aziendali interni, come dimostrato dalla documentazione interna, dai programmi di formazione pertinenti e dalle attività di sensibilizzazione per i dipendenti, e agli investimenti in TIC correlati alla sicurezza. I dirigenti dei soggetti essenziali e importanti dovrebbero essere anche a conoscenza delle norme stabilite dalla direttiva NIS 2;
- ✓ livellamento della spesa specifica per settore. La spesa per la sicurezza delle TIC varia notevolmente tra i diversi settori dell'UE. Obbligando le imprese di più settori ad adottare misure, si dovrebbe assistere a una riduzione, tra settori e Stati membri, delle deviazioni dalla spesa media per la sicurezza delle TIC specifica per settore in percentuale della spesa complessiva per le TIC;
- ✓ autorità competenti più forti e maggiore cooperazione. Ciò avrebbe un'incidenza misurabile sulle risorse finanziarie e umane destinate alle agenzie di cybersicurezza a livello nazionale e dovrebbe avere un impatto positivo sulla capacità di cooperare in modo proattivo delle autorità competenti e quindi aumentare il numero di casi in cui le stesse si impegnano reciprocamente allo scopo di gestire gli incidenti transfrontalieri o di svolgere attività di vigilanza congiunte;
- ✓ maggiore condivisione delle informazioni. La direttiva NIS 2 si propone di migliorare anche la condivisione delle informazioni tra imprese e con le autorità competenti e aumentare il numero di soggetti che partecipano alle varie forme di condivisione delle informazioni.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

Pur dovendo considerare che una individuazione più puntuale potrà essere definita a seguito dell'adozione del decreto legislativo, possono essere fin da ora delineati alcuni

indicatori di risultato che, monitorati nel tempo, consentiranno di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo:

- ✓ il numero di soggetti critici individuati per ciascuno dei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva;
- ✓ tempi di reazione a incidenti o minacce e tempi per fornire una risposta efficace;
- ✓ il tempo necessario al soggetto critico per ripristinare la normale attività dopo un incidente o una interruzione del servizio;
- ✓ numero di incidenti notificati o di interruzioni del servizio essenziale;
- ✓ l'entità dei danni del soggetto critico e dei suoi servizi essenziali a seguito di incidenti;
- ✓ il numero di sanzioni applicate e il numero di diffide ad adempiere irrogate dall'autorità competente.

Oltre a ciò può essere comunque precisato che la direttiva prevede la realizzazione, entro il 17 gennaio 2026 e successivamente ogni quattro anni, della valutazione del rischio Paese.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

Gli indicatori che, monitorati nel tempo, potranno consentire di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo possono essere riassunti, nella verifica della eliminazione – lì dove ritenuto opportuno, anche alla luce delle discrezionalità nazionali riconosciute dalla direttiva – degli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. Tale verifica, tuttavia, acquisirà concretezza solo dopo l'emanazione della disciplina delegata.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

Gli indicatori di risultato che, monitorati nel tempo, consentiranno di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo sono:

- ✓ la tenuta, da parte del medico competente, del registro degli esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, oltre a quelli già in essere per gli esposti alle sostanze cancerogene e mutagene;
- ✓ l'individuazione delle imprese o attività che determinano l'esposizione dei lavoratori alle sostanze tossiche per la riproduzione;
- ✓ l'attività ispettiva che consentirà di monitorare la valutazione del rischio operata dal singolo datore di lavoro;
- ✓ la periodicità della formazione dei lavoratori;
- ✓ il monitoraggio sulla salute del lavoratore effettuata tramite il sistema della sorveglianza sanitaria;
- ✓ il monitoraggio sui rischi occupazionali da esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione e sui danni che ne conseguono, gestito dall'ISPESL a livello nazionale.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati con gli stessi indicatori stabiliti per il decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 di seguito indicati:

- ✓ dati statistici relativi al numero delle apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali tecnici (ivi inclusi quindi quelli introdotti dall'intervento normativo di cui trattasi) e a quelli amministrativi ottenuti nell'ambito di apposite campagne di sorveglianza effettuate dall'autorità di sorveglianza del mercato anche in concomitanza, ove i tempi coincidano, con le campagne di sorveglianza effettuate in sede UE;
- ✓ dati statistici relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza (sanzioni, denunce, richiami o ritiri di apparecchiature radio non conformi).

La valutazione avverrà, pertanto, in concomitanza con l'acquisizione degli elementi necessari per la predisposizione della VIR del ripetuto decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016.

Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

Dall'intervento normativo in questione potranno derivare, nel breve-medio periodo, benefici quali una normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi armonizzata, una maggiore qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, un rafforzamento e potenziamento dei sistemi di controllo di tali materiali, sia da punto di vista tecnico che sanitario.

Più in dettaglio, si individuano i seguenti indicatori che consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, nel breve e medio periodo, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati.

INDICATORE	UNITÀ DI MISURA
Miglioramento qualitativo delle produzioni materiali di moltiplicazione dei fruttiferi nazionali dal punto di vista fitosanitario, ambientale ed economico	Numero di esiti positivi dei controlli alle produzioni, n. notifiche e interventi adottati dagli operatori professionali, variazioni delle produzioni in export, variazione annuale
Aumento dell'affidabilità dei produttori	Rapporto controlli effettuati/non conformità rilevate

Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).

La riduzione dell'emissione dei gas ad effetto serra agisce positivamente a livello globale coinvolgendo tutti gli ambiti ambientali sociali ed economici. I relativi indicatori, pertanto, devono comunque essere annoverati, soprattutto, nell'ambito delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici ed anche ai diversi parametri che esulano dal sistema ETS. A livello nazionale, andranno considerati soprattutto indicatori indirizzati alla valutazione del livello organizzativo dell'Autorità nazionale competente, la cui struttura è uno dei pochi elementi che la direttiva lascia alla decisione dello Stato Membro, insieme alla definizione di un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo che trova anch'esso specificità a livello nazionale. Gli ulteriori aspetti devono essere inquadrati nell'ambito di politiche e governance a livello almeno europeo, pertanto di difficile controllo dal basso. Tanto premesso, in riferimento in particolare alla delega in argomento, possono essere considerati indicatori volti al controllo degli obiettivi sopra esplicitati e da gestire a livello nazionale, i seguenti:

- ✓ l'immediata attuazione delle Autorità nazionali competenti sia per ETS1 che per ETS2.
- ✓ il numero di casi di non compliance, ovvero di mancato rispetto da parte dei soggetti ETS delle previsioni normative e nello specifico mancata comunicazione o restituzione delle quote di CO2 emesse;
- ✓ il numero di ricorsi presentati avverso i provvedimenti del Comitato;
- ✓ la facilità e soddisfazione degli utenti all'utilizzo dell'ormai avviato e costantemente aggiornato "Portale ETS" strumento di avanzata visione IT del sistema ETS a livello nazionale.

Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

Gli indicatori che, monitorati nel tempo, potranno consentire di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo possono essere riassunti nella migliore capacità di risoluzione degli enti, nella continuità e regolarità operative delle filiazioni, anche attraverso una maggiore certezza del diritto sul meccanismo della catena partecipativa.

Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)

La norma in oggetto ha l'obiettivo di predisporre dei criteri direttivi per l'esercizio governativo della delega, che sono essenzialmente ispirati dagli obiettivi e dal contenuto del regolamento (UE) n. 1672/2018. Quest'ultimo è finalizzato a rendere maggiormente efficaci ed efficienti i controlli doganali sui flussi di denaro, meglio coordinando i poteri di accertamento delle autorità e rendendo maggiormente dissuasivo il trattamento sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi. Non è quindi

possibile al momento determinare un grado di raggiungimento degli obiettivi e i relativi indicatori che possono essere valutati soltanto una volta che il governo avrà esercitato la delega oggetto della norma in commento.

Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

Gli indicatori che, monitorati nel tempo, potranno consentire di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo possono essere riassunti nel seguente elenco, non esaustivo:

- ✓ incidenti connessi alle TIC nel settore finanziario dell'UE e relativo impatto;
- ✓ tempestività e qualità delle informazioni relative agli incidenti e alle minacce connessi alle TIC messe a disposizione delle autorità di vigilanza finanziaria;
- ✓ numero di minacce informatiche significative volontariamente trasmesse alle autorità di vigilanza;
- ✓ numero e rilevanza delle entità finanziarie che partecipano a meccanismi ~~soluzioni~~ di condivisione volontaria di informazioni e analisi delle minacce informatiche;
- ✓ numero di test di penetrazione basati su minacce (TLPT) effettuati rispetto agli obblighi di DORA.

Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

Rispetto al fine, perseguito dal regolamento, di promozione della condivisione dei dati, tra gli indicatori di riferimento possono annoverarsi i seguenti:

Indicatori primari:

- a) Rilevanza quantitativa delle notifiche, all'autorità competente, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati (art. 11);
- b) numero di registrazioni nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute (art. 19);
- c) numero di sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni indicate all'art. 34;

Indicatori secondari:

- a) Numero di reclami rivolti all'autorità competente, nei confronti di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o nei confronti di un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, ai sensi dell'art. 27;
- b) numero di ricorsi giurisdizionali presentati ai sensi dell'art. 28, p.1.

Per quanto, poi, concerne, il rapporto tra obiettivi e indicatori, si considerino in particolare le relazioni esposte nella tabella di seguito:

Obiettivi	Indicatori
Migliore utilizzazione dei dati	rilevanza quantitativa delle notifiche, all'autorità competente, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati

Promozione della condivisione dei dati	numero di registrazioni nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute e numero di sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni indicate all'art. 34
Realizzazione di una migliore governance dei dati	Numero di reclami rivolti all'autorità competente, nei confronti di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o nei confronti di un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta; numero di ricorsi giurisdizionali presentati ai sensi dell'art. 28, p.1.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

L'intervento legislativo attuativo della direttiva NIS 2 è giustificato principalmente dai seguenti fattori: a) la natura sempre più transfrontaliera delle minacce e delle sfide legate alla NIS; b) le potenzialità degli interventi dell'Unione volti a migliorare e agevolare strategie nazionali efficaci e coordinate; e c) il contributo degli interventi strategici concertati e collaborativi volti a un'efficace protezione dei dati e della vita privata.

Lo strumento giuridico che è stato scelto è la direttiva, in quanto si tratta dello strumento che consente una migliore armonizzazione mirata, nonché un certo livello di flessibilità per le autorità competenti. La resilienza in termini di cibersecurity all'interno dell'Unione non può, infatti, essere efficace se affrontata in modo non uniforme tra i vari Stati membri. La direttiva NIS ha parzialmente ovviato a questa carenza definendo un quadro per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a livello nazionale e dell'Unione. Tuttavia, il suo recepimento e la sua attuazione hanno portato alla luce carenze e limiti intrinseci di alcune disposizioni o approcci, come la poco chiara delimitazione del suo ambito di applicazione, che ha determinato differenze significative in termini di portata e intensità dell'intervento effettivo dell'UE a livello di Stati membri. Inoltre, con la crisi COVID-19, l'economia europea è diventata dipendente dai sistemi informatici e di rete come mai prima d'ora, mentre settori e servizi sono sempre più interconnessi. Le opzioni di non intervento comporterebbero la mancata adozione di misure per affrontare le criticità rilevate nella valutazione della direttiva NIS e, pertanto, non vi sarebbe alcun cambiamento a livello legislativo.

Tanto premesso, anche in considerazione del fatto che la direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva NIS 2, informandone la Commissione, non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento legislativo in esame.

Al fine di consentire il miglior adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva NIS 2 e superare le su richiamate criticità relative alla NIS, la delega sarà esercitata osservando i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici oltre ai principi

e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consentono di esercitare le opzioni principali indicate dalla Direttiva stessa:

- ✓ individuare quando un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva NIS 2 (lettera a);
- ✓ prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva NIS 2 degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli Organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (lettera b);
- ✓ avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva NIS 2, prevedendo che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti Amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della medesima direttiva (lettera c);
- ✓ confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva (lettera d);
- ✓ confermare, in relazione all'istituzione del Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva NIS 2, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli alla sicurezza informatica (lettera e);
- ✓ prevedere disposizioni transitorie volte a regolare la disciplina applicabile ai soggetti già sottoposti alla normativa della direttiva NIS, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, al fine di realizzare l'applicazione della direttiva NIS 2 (lettera e);
- ✓ prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3 (lettera g);
- ✓ introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità (lettera h);
- ✓ assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa alla resilienza dei soggetti critici la cui delega è contenuta nell'articolo 4, nonché del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, e della correlata direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, la cui delega è contenuta nell'articolo 12 del disegno di legge (lettera m);
- ✓ apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo (lettera n).

L'articolo contiene, inoltre, uno specifico criterio (lettera l) che, come sopra richiamato, è volto a rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e alla legge n. 689/1981 introducendo strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia;

Relativamente al punto 1), la necessità di prevedere un criterio di delega specifico che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 trova giustificazione nelle disposizioni della direttiva NIS 2 che contemplano anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere nel massimo un importo di dieci milioni di euro.

Sempre con riferimento al punto 1), la previsione di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, permette di rispettare le intenzioni della direttiva NIS 2 che promuove un'applicazione delle misure sanzionatorie in proporzione alla gravità della violazione, che tenga conto delle circostanze di ciascun singolo caso e in forma graduale, anche al fine di prevenire o ridurre il contenzioso.

Va, infine, evidenziato che la norma di delega conferisce al legislatore delegato i margini di discrezionalità che la direttiva ha riservato agli Stati membri. In particolare:

- ✓ il criterio di cui alla lettera a) è previsto in relazione all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva NIS 2 che stabilisce che gli Stati membri possono, conformemente al proprio diritto nazionale, definire quando un soggetto sia considerato "un ente dell'amministrazione centrale";
- ✓ il criterio di cui alla lettera c) è previsto in relazione all'articolo 2, paragrafo 8, che consente agli Stati membri di esentare dall'applicazione della direttiva i soggetti che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati;
- ✓ i criteri di cui alle lettere d) ed e), sono previsti in relazione agli articoli 9 e 10 della direttiva NIS 2 che prevedono la facoltà per gli Stati membri di scegliere quale "autorità competente" e "punti di contatto unici" designare, nonché quale "Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT)" individuare;
- ✓ il criterio di cui alla lettera h) è previsto in relazione all'articolo 12 della direttiva NIS 2 che detta disposizioni in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità e banca dati europea delle vulnerabilità
- ✓ il criterio di cui alla lettera l) è previsto in relazione all'articolo 36 della direttiva NIS 2 che prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure nazionali adottate in attuazione della direttiva medesima e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Quanto ai criteri di cui alle lettere m) e n), si tratta di criteri specifici di carattere ordinamentale necessari per assicurare il coordinamento delle disposizioni interne con quelle recate dalla disciplina in materia. Le scelte adottate dal legislatore europeo, ma anche le estensioni decise, sono fattibili da un punto di vista legislativo e non presentano svantaggi. Ai sensi dell'articolo 41 della direttiva NIS 2, la stessa dovrà essere recepita entro il 17 ottobre 2024. La disciplina attualmente in vigore è affidata al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 con il quale è stata recepita in Italia la direttiva NIS.

Art. 4 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio*)

Rispetto al quadro normativo esistente e tenuto conto dell'obbligo per gli Stati membri di adottare una disciplina armonizzata della resilienza dei soggetti critici aventi le proprie infrastrutture all'interno dell'Unione Europea, non sono state considerate opzioni alternative all'intervento normativo. La norma di delega conferisce al legislatore delegato i margini di discrezionalità che la direttiva ha riservato agli Stati Membri. In particolare, il legislatore ha scelto di avvalersi della facoltà concessa dalla direttiva all'articolo 1, paragrafo 7, stabilendo che le disposizioni di recepimento dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della direttiva stessa non si applichino ai settori della sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa o attività di contrasto (compresi l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati) e a quei soggetti che forniscono servizi esclusivamente a detti enti dell'amministrazione pubblica, prediligendo il mantenimento delle prerogative sovrane in materia. Ciò in ragione della peculiarità dei settori citati, in particolare sotto il profilo della riservatezza e delicatezza delle attività svolte, e dell'esistenza di adeguate salvaguardie a presidio delle infrastrutture utilizzate. Il legislatore ha scelto inoltre di avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 8 della direttiva, che consente di mantenere in vigore disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato (in coerenza con il diritto UE) per i settori bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali. Questa opzione è intesa a salvaguardare la specificità della normativa nazionale sviluppatasi con riferimento ai tre settori menzionati la quale, in piena armonia con l'ordinamento unionale, assicura a tali ambiti un considerevole livello di resilienza.

Art. 5 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE*)

In virtù degli obblighi discendenti dai Trattati istitutivi dell'Unione europea, l'opzione 0 è da escludersi. Con riferimento alle opzioni di intervento, essendo esclusa l'opzione zero, in linea con la normativa e la prassi per l'adeguamento alle fonti normative dell'Unione europea, la soluzione è rappresentata dal decreto legislativo. In particolare, si rende necessario riformare il quadro delle fonti ordinamentali, al fine di realizzare il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2167. A tal proposito, in coerenza con l'approccio di armonizzazione minima della direttiva, si è ritenuto necessario prevedere il ricorso a criteri di delega specifici per la valutazione di opportunità dell'esercizio di diverse opzioni e discrezionalità.

Art. 6 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro*)

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento normativo, poiché gli Stati membri sono obbligati a conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva in

esame e ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, informandone la Commissione.

Art. 7 *(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)*

Nel corso dell'analisi dell'impatto, considerate le altre opzioni di intervento e in particolare il vincolo di recepimento di normativa europea, è stato valutato che l'unica opzione attuabile è l'intervento normativo proposto, in quanto è l'unico in grado di conseguire gli obiettivi di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Art. 8 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)*

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento normativo in questione, in quanto gli Stati membri sono obbligati a conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva in esame e ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, entro il 30 giugno 2023. Qualora non si intervenisse, persisterebbe incompatibilità normativa tra le normative nazionali vigenti e le nuove disposizioni comunitarie, pertanto, tale opzione non può essere presa in considerazione.

Art. 9 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).*

L'opzione di non intervento non è ipotizzabile in quanto vi è l'obbligo europeo di recepire a livello nazionale e poi di attuare la direttiva 2003/87/CE da ultimo revisionata dalle due direttive in argomento. E' stato valutato che l'unica opzione attuabile è l'intervento normativo proposto, in quanto è l'unico in grado di conseguire gli obiettivi di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Il termine per l'adozione del provvedimento è stato stabilito per taluni aspetti al 31 dicembre del 2023 mentre per i restanti al 30 giugno 2024.

Art. 10 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*

In virtù degli obblighi discendenti dai Trattati istitutivi dell'Unione europea, l'opzione 0 è da escludersi. Con riferimento alle opzioni di intervento, essendo esclusa l'opzione zero, in

linea con la normativa e la prassi per l'adeguamento alle fonti normative dell'Unione europea, la soluzione è rappresentata dal decreto legislativo. In particolare, si rende necessario riformare il quadro delle fonti ordinamentali interne (soprattutto il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180) per adeguarle alle modifiche alla disciplina della BRRD che il regolamento prevede all'art. 2. Trattandosi di interventi mirati e specifici, non si è ritenuto necessario prevedere il ricorso a criteri di delega specifici.

Art. 11 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)*

Si evidenzia, preliminarmente, come la valutazione delle opzioni di intervento abbia tenuto in considerazione il contesto di partenza e i problemi da affrontare, come descritti nella Sezione 1. Per l'effetto, l'opzione di non intervento non è stata ritenuta percorribile, in quanto la modifica normativa in commento rappresenta il presupposto necessario per consentire l'adeguamento dell'ordinamento al regolamento (UE) n. 1672/2018. A tale considerazione si aggiunga che l'opzione di non intervento avrebbe reso di fatto non raggiungibili gli obiettivi generali e specifici, vanificando la stessa ratio fondatrice della disciplina unionale. La valutazione delle ulteriori opzioni di intervento, poi, è stata condotta prendendo in considerazione l'attuale contesto normativo primario e su questa base sono stati formulati i criteri in esame che delegano il Governo all'adozione degli aggiustamenti normativi necessari, al fine di coordinare la complessa materia, adeguando i poteri di accertamento, lo scambio di informazioni e la definizione dell'istituto del trattenimento temporaneo, conformemente alla disciplina unionale.

L'opzione zero, in particolare, non è stata ritenuta percorribile in ragione dell'esigenza di:

- ✓ individuare di un nuovo obbligo informativo, suscettibile di sanzione, che discende direttamente dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 1672/2018, qualora si trasporti denaro c.d. non accompagnato ossia nei casi in cui il denaro sia inviato, ad esempio, per posta, come merce o con corriere. Tale aspetto, peraltro, attua la raccomandazione 32 del GAFI;
- ✓ individuare adeguate forme di scambio di informazioni tra le autorità competenti nazionali con le omologhe autorità degli altri Stati membri, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del regolamento;
- ✓ individuare un nuovo strumento che consentisse alle autorità competenti, in sede di controllo, di trattenere temporaneamente denaro contante in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e in presenza di indizi di attività criminosa, salvo i poteri e le facoltà attribuite dal codice di procedura penale;
- ✓ individuare livelli sanzionatori più efficaci, dissuasivi e proporzionati, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1672/2018.

Art. 12 *(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)*

L'intervento legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento e di attuazione della direttiva correlata trova fondamento nella necessità di rafforzare la resilienza del sistema finanziario. Il regolamento garantisce maggiore armonizzazione e uniformità di applicazione tra gli Stati membri mentre la direttiva si è resa necessaria per apportare le dovute modifiche alla normativa settoriale europea vigente, costituita appunto da direttive. Le opzioni di non intervento comporterebbero la mancata adozione di misure necessarie per rafforzare e armonizzare la sicurezza operativa del settore finanziario. Tanto premesso, anche in considerazione del fatto che il regolamento e la direttiva prevedono l'obbligo per gli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, informandone la Commissione, non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento legislativo in esame.

Art. 13 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

Le misure oggetto della delega legislativa sono funzionali al pieno e coerente adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento, al fine di evitare possibili antinomie e, peraltro, di designare (entro il termine del 24 settembre 2023) l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati.

In particolare, l'opzione zero di non intervento è stata ritenuta non attuabile in ragione dell'esigenza di:

- ✓ individuare l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati (c. 2, lett. a), definendo altresì procedure di coordinamento delle attività proprie delle autorità competenti nella materia, nel rispetto del principio di leale collaborazione (c. 2, lett. b);
- ✓ legittimare l'autorità competente, come individuata secondo il criterio di cui sopra, all'adozione di specifici provvedimenti attuativi e integrativi, nell'ambito e per le finalità del regolamento (c. 2, lett. c);
- ✓ esercitare, in conformità alla disciplina di protezione dei dati personali, l'opzione di cui all'art. 16 del regolamento, relativamente alle politiche nazionali per l'altruismo dei dati, ritenendosi anche opportuno normare il contenuto informativo minimo da fornire agli interessati rispetto al riutilizzo, a fini di interesse generale, dei loro dati (c. 2, lett. d);
- ✓ chiarire espressamente che gli organismi competenti di cui all'art. 7 non esercitino funzioni di controllo, riservate in questa materia al Garante per la protezione dei dati personali (c. 2, lett. e).

Quali valutazioni effettuate in ordine all'opportunità dell'intervento normativo, si annoverano, in particolare, le consultazioni svolte con il Garante per la protezione dei dati personali che, in quanto tenuto ad applicare la disciplina più contigua alla materia trattata, ha segnalato la necessità di alcuni interventi correttivi e di raccordo.

Sul punto, in particolare:

- ✓ circa la designazione dell'Autorità competente ex art. 26 del regolamento, si è individuato nel Garante, proprio in ragione della contiguità di materia, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati (c. 2, lett. a), definendo altresì procedure di coordinamento delle attività proprie delle autorità competenti nella materia, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

- ✓ in ordine alla facoltà, rimessa dall'art. 16 del regolamento agli Stati, di stabilire politiche nazionali per l'altruismo dei dati, si è in particolare ritenuto necessario individuare, preliminarmente, il contenuto informativo minimo da fornire agli interessati rispetto al riutilizzo, a fini di interesse generale, dei loro dati, anche per promuovere nei cittadini fiducia in questa forma, del tutto peculiare, di destinazione solidaristica dei propri dati (c. 2, lett. d);
- ✓ circa gli organismi competenti di cui all'art.7, la contiguità della loro azione rispetto ad alcune funzioni del Garante ha suggerito, anche secondo la valutazione di quest'ultimo, l'opportunità di una norma di raccordo sulle rispettive competenze.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

La direttiva NIS 2 e il presente intervento legislativo per la sua attuazione, hanno la finalità di razionalizzare ulteriormente gli obblighi imposti alle imprese e promuovere un livello più alto di armonizzazione degli stessi. Le categorie di destinatari dell'intervento della direttiva NIS 2, come brevemente illustrato nella sezione 1, sono state ampliate; infatti, le nuove disposizioni normative sono applicabili anche a soggetti prima non inclusi. Anche il novero dei settori è ampliato ponendo la distinzione tra "settori ad alta criticità", di cui all'allegato I, e "altri settori critici", di cui all'allegato II. Rientrano nel campo di applicazione della direttiva i soggetti dei settori sopra richiamati che sono considerati medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e che prestano i loro servizi o svolgono le loro attività all'interno dell'Unione.

Indipendentemente dalle loro dimensioni, la Direttiva si applica anche ai soggetti, dei settori su richiamati, qualora:

- a) i servizi siano forniti da:
 - 1) fornitori di reti di comunicazione elettroniche pubbliche o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 - 2) prestatore di servizi di fiducia;
 - 3) registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
- b) il soggetto sia l'unico fornitore in uno Stato membro di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;
- c) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
- d) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
- e) il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nello Stato membro;
- f) il soggetto è un ente della pubblica amministrazione:

- 1) dell'amministrazione centrale quale definito da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale; o
- 2) a livello regionale quale definito da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale che, a seguito di una valutazione basata sul rischio, fornisce servizi la cui perturbazione potrebbe avere un impatto significativo su attività sociali o economiche critiche.
- g) ai soggetti identificati come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557;
- h) ai soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio.

Nello specifico, premesso che una valutazione di impatto più approfondita potrà essere sviluppata in sede di esercizio della presente delega, in termini di efficienza, sebbene la nuova normativa comporterà ulteriori costi di conformità e esecuzione per imprese e Stati membri, essa potrà al contempo determinare anche risparmi di costi per le imprese medesime e per la società; infatti, l'instaurazione di misure volte a superare il problema persistente dell'insufficienza del livello di preparazione in materia di cybersicurezza a livello di Stati membri e di società e altre organizzazioni, potrà portare un miglioramento in termini di efficienza e riduzione dei costi supplementari derivanti da incidenti in ambito cibernetico. Il recepimento della direttiva NIS 2 avrà, dunque, sostanziali ripercussioni in termini di:

- ✓ ampliamento - sostanziale e significativo - dell'ambito di applicazione a soggetti non considerati dalla precedente direttiva NIS (ovvero P.A. centrale, piccole e microimprese operanti in settori chiave, fornitori di servizi e reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalle loro dimensioni);
- ✓ previsione di obblighi per tali soggetti (in particolare quello di notificare non solo gli incidenti - con una nozione di essi allargata ulteriormente - ma anche minacce informatiche e quasi incidenti al CSIRT);
- ✓ previsione di sanzioni applicabili in proporzione alla gravità delle violazioni.

La nuova direttiva NIS 2, estende le finalità della precedente mirando al raggiungimento del più ampio obiettivo di conseguire un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione e non più solo un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione; il concetto di "cybersicurezza", infatti, come definito dal regolamento (UE) 2019/881, include "l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche". In tale ottica, le misure poste in essere dalla nuova direttiva NIS 2, comportano che i soggetti rientranti nel suo ambito di applicazione debbano adottare "misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi" (articolo 21 della direttiva NIS 2). Queste misure organizzative includono:

- a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informatici;
- b) gestione degli incidenti;
- c) continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;
- d) sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;

- e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informatici e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
- f) strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cybersicurezza;
- g) pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cybersicurezza;
- h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;
- i) sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi;
- l) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso. Conseguentemente, per i soggetti cui la direttiva NIS 2 si rivolge, le richiamate attività potrebbero determinare, nel medio e lungo termine, ulteriori oneri ai quali potranno, tuttavia, corrispondere, nello stesso periodo temporale, a fronte di un maggiore livello di sicurezza, minori costi in termini di ricadute di eventuali incidenti.

Per quanto riguarda le autorità nazionali che dovranno essere individuate per la corretta applicazione della direttiva NIS 2, potranno sostenere costi di conformità supplementari. Tra i principali compiti attribuiti alle autorità competenti, la direttiva NIS 2, al Capo VII, prevede che queste, in via generale, monitorino efficacemente e adottino le misure necessarie a garantire il rispetto della presente direttiva. Tra le attività che le autorità competenti potranno effettuare nell'esercizio dei richiamati compiti di vigilanza, si richiamano:

- a) le ispezioni in loco e vigilanza a distanza, compresi controlli casuali, effettuati da professionisti formati;
- b) gli audit sulla sicurezza periodici e audit ad hoc;
- c) le scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi.

Per quanto concerne le autorità nazionali competenti e, in particolare per quanto riguarda l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale con specifico riferimento alle attività del CSIRT Italia, pertanto, nella fase applicativa potrebbe registrarsi un complessivo e significativo aumento delle attività di competenza che può essere così sintetizzato:

- ✓ aumento esponenziale dei casi trattati dal CSIRT Italia;
- ✓ maggiori esigenze di distacco dei Team DDFIR (Deployable Digital Forensic and Incident Response);
- ✓ aumento esponenziale delle risposte da fornire da remoto ai soggetti interessati;
- ✓ incremento dei rapporti tecnici nazionali (collaborazioni, cooperazioni, etc.);
- ✓ incremento delle attività di outreach;
- ✓ incremento delle attività di monitoraggio tecnico mirate ad erogare servizi di natura preventiva e proattiva sugli asset digitali della constituency;
- ✓ incremento delle attività di pianificazione, raccolta, valorizzazione dei dati sugli asset digitali;
- ✓ incremento delle attività di raccolta delle firme da impiegare per il monitoraggio;
- ✓ incremento dell'attività tesa ad assicurare la capacità di analisi tecnica specialistica, tra cui quelle di malware analysis e digital forensics, sulle evidenze e gli artefatti acquisiti dal CSIRT Italia;
- ✓ incremento dell'attività connessa all'analisi di un maggiore flusso di dati per studi e ricerche, anche al fine di produrre pubblicazioni tecniche o scientifiche;
- ✓ incremento delle esigenze connesse alla valutazione e misurazione del livello di rischio cyber per settori strategici e di infrastrutture critiche nazionali;

- ✓ incremento delle attività rivolte alla gestione dell'Information Sharing and Analysis Center (ISAC).

Inoltre, si presuppone un significativo impatto sia sulle attività di regolamentazione e attuazione (specie in relazione all'armonizzazione del quadro normativo nazionale, nonché alla definizione delle misure di sicurezza e dei criteri di notifica degli incidenti che potrebbero richiedere in alcuni casi specifiche declinazioni per far fronte a peculiarità settoriali), sia su quelle di vigilanza e coordinamento con i Dicasteri competenti per i settori di riferimento (Autorità di settore). L'impatto sulle attività di vigilanza, nonché sulle attività di supporto ai soggetti (Autorità di settore e operatori) e quelle sanzionatorie, sarà direttamente proporzionale all'incremento del numero di soggetti vigilati. Tale aumento, unitamente alla rinnovata impostazione con riguardo agli obblighi di notifica determinerà, tra l'altro, un incremento consistente delle segnalazioni di incidente, ivi incluse, potenzialmente, quelle relative a incidenti con impatti transfrontalieri, per le quali è atteso, anche un aumento delle attività del Punto di contatto unico. Anche sul fronte della cooperazione a livello europeo, è atteso un incremento delle attività – specie in relazione al primo periodo di applicazione della Direttiva NIS 2 – con riferimento alle attività in seno al Gruppo di Cooperazione NIS e ai connessi gruppi di lavoro, nonché – in relazione alla gestione degli incidenti e delle crisi cibernetiche su vasta scala – all'istituzionalizzazione di EU-CyCLONe, consesso cui la Direttiva, nel formalizzarne il mandato, affida anche ulteriori compiti. Tuttavia, nel medio e lungo termine, le autorità competenti potranno beneficiare di una maggiore cooperazione tra Stati membri, anche a livello operativo, di un aumento complessivo delle capacità di cybersicurezza a livello nazionale e regionale attraverso l'assistenza reciproca, i meccanismi di revisione tra pari e una migliore panoramica delle imprese chiave e dell'interazione con le stesse. Per i soggetti destinatari delle misure contenute nella NIS 2 (soggetti essenziali e importanti) è previsto che debbano adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi di rete e di informazione che tali soggetti utilizzano per le loro operazioni o per la fornitura dei loro servizi e per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti sui destinatari dei loro servizi e su altri servizi. Tuttavia, l'aumento del livello di preparazione in materia di cybersicurezza potrà attenuare la potenziale perdita di entrate a causa di perturbazioni dovute anche allo spionaggio industriale e un approccio volto a prevenire gli incidenti in ambito ciberneticò potrà ridurre le ingenti spese che sarebbero invece destinate alla mitigazione di tali incidenti. In tal modo, i vantaggi potranno superare i costi d'investimento. Per i cittadini, il rafforzamento delle politiche di cybersicurezza potrà tradursi prevedibilmente in una riduzione delle perdite di reddito dovute a perturbazioni economiche in quanto un aumento della fiducia globale dei cittadini nell'economia digitale, potrà avere un impatto positivo sulla crescita e sugli investimenti. La nuova normativa potrà contribuire ad altri impatti sociali, quali la riduzione dei livelli di criminalità informatica e terrorismo e una maggiore protezione civile, una maggiore sicurezza generale e un funzionamento ininterrotto dei servizi essenziali, i quali sono fondamentali per la società. Inoltre, l'aumento del livello di preparazione di imprese e altre organizzazioni contro le minacce informatiche può evitare potenziali perdite finanziarie dovute ad attacchi informatici, evitando in tal modo la necessità di licenziare i dipendenti. L'aumento del livello globale di cybersicurezza potrebbe anche prevenire i rischi/danni ambientali in caso di attacco a un servizio essenziale. Questo potrebbe valere in particolare per i settori dell'energia, della distribuzione e dell'approvvigionamento dell'acqua o dei trasporti. Il rafforzamento delle capacità di cybersicurezza potrà portare a un incremento dell'utilizzo

delle infrastrutture e dei servizi TIC di ultima generazione, che sono anche più sostenibili dal punto di vista ambientale, e alla sostituzione di infrastrutture preesistenti inefficienti e meno sicure. Ciò contribuirà prevedibilmente anche a ridurre il numero di costosi incidenti informatici, liberando risorse disponibili per investimenti sostenibili.

Art. 4 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio*)

Per quanto riguarda gli impatti, in generale, i costi di conformità che potrebbero derivare per i soggetti critici possono variare a seconda della dimensione, della complessità e delle caratteristiche specifiche di ciascun soggetto critico e del settore a cui afferisce.

Si può ritenere, infatti, che per i grandi operatori, soprattutto nei settori più disciplinati da normativa di sicurezza in senso lato, quali ad esempio quelli dell'energia e dei trasporti, non ci saranno significativi maggiori costi in quanto essi sono già dotati di adeguate strutture di sicurezza predisposte anche in conformità ad altra normativa nazionale ed europea e sono già adempienti alle misure di resilienza che questa direttiva richiede. Diversamente, per gli operatori di piccola e media dimensione i costi di adeguamento della struttura agli oneri della direttiva potrebbero essere maggiori. Tuttavia, tali operatori potrebbero beneficiare di economie derivanti da una maggiore capacità di erogazione dei servizi grazie alla migliore business continuity derivante dalla "messa in resilienza" del sistema. Per quanto riguarda la tipologia dei costi, è possibile ipotizzare costi associati a ciascuna prescrizione. In particolare, costi di raccolta dati e di consulenza per la valutazione del rischio e relativo aggiornamento periodico; investimenti in infrastrutture, tecnologie ed attrezzature specialistiche per l'attuazione delle misure di resilienza; costi di addestramento e formazione per la sensibilizzazione e preparazione del personale incaricato alla sicurezza unitamente a costi per eventuali autorizzazioni di accesso e controllo del personale. È importante, tuttavia, considerare che tali costi possono essere bilanciati dagli obiettivi di sicurezza e resilienza che si intendono raggiungere attraverso l'applicazione delle prescrizioni. Questi interventi genereranno anche dei risparmi grazie a una maggiore capacità di prevenzione delle, e ripresa dalle, perturbazioni. Poiché la normativa incide positivamente, oltre che sulla possibilità di veder garantita l'erogazione dei servizi essenziali a proprio vantaggio, anche su altri operatori economici dipendenti dalla fornitura di servizi essenziali, l'impatto per i consumatori sarà positivo. Occorre infine considerare che, qualora le disposizioni di atti giuridici settoriali dell'Unione o nazionali impongano ai soggetti critici di adottare misure per rafforzare la propria resilienza o di notificare gli incidenti, e qualora tali requisiti siano riconosciuti a livello nazionale come almeno equivalenti ai corrispondenti obblighi stabiliti dalla direttiva, le pertinenti disposizioni della direttiva non si applicano, in modo da evitare oneri non necessari. A tal proposito la direttiva prevede espressamente che ai soggetti che appartengono al settore delle infrastrutture digitali - disciplinati anche dalla direttiva (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione - non si applicano gli obblighi relativi alla resilienza dei soggetti critici, le disposizioni per i soggetti critici di particolare rilevanza europea, le misure relative all'attività di vigilanza ed esecuzione. La direttiva mira all'armonizzazione degli oneri finalizzati alla resilienza gravanti sui soggetti critici che operano e le cui infrastrutture sono situate sul territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, ma, al fine di evitare duplicazioni e oneri non necessari, fa salve le disposizioni di altri atti giuridici settoriali che impongano ai soggetti critici di adottare misure per rafforzare la propria resilienza o di notificare gli incidenti in modo almeno equivalente ai

corrispondenti obblighi stabiliti dalla direttiva medesima. In ogni caso, una valutazione di impatto più approfondita potrà essere sviluppata in sede di AIR riferita al decreto legislativo di recepimento.

Art. 5 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)*

La delega non comporta impatti. Eventuali impatti saranno valutati in sede di esercizio della delega. Si sottolinea tuttavia che in considerazione della tipologia dell'intervento normativo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserverà, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche principi e criteri direttivi specifici. Ancorché la definizione dei criteri di delega si collochi in una fase preliminare rispetto alla progettazione della norma, si evidenzia che lo scopo ultimo della SMD è rendere più attrattivo il mercato degli NPL (ampliando la platea dei potenziali investitori, anche di paesi terzi) e favorire recuperi di efficienza all'interno dello stesso, tutelando al contempo i debitori tra cui, in particolare, le PMI. Il conseguimento di tale obiettivo è intrinsecamente legato alle modalità con le quali la direttiva sarà recepita e, in particolare, alle scelte che saranno adottate a livello nazionale per l'esercizio delle sue molte opzioni in essa previste. A livello nazionale, tra i possibili destinatari diretti della futura disciplina si annoverano gli operatori di settore che, in ragione dell'attuale riserva di legge, per l'acquisto dei crediti deteriorati sono tenuti ad avere una licenza per l'esercizio dell'attività di erogazione (banca o intermediario finanziario di cui all'art. 106 TUB) o, in casi limitati, ad ottenere la qualifica di 'società di recupero crediti' ai sensi dell'art. 115 TULPS. Diretti interessati sono anche gli operatori attivi nel segmento della gestione dei crediti (intermediario 106 TUB o 115 TULPS) e quelli che, con l'introduzione delle nuove regole, decideranno di accedere al mercato. Indirettamente la nuova disciplina, una volta introdotta, avrà impatti anche i debitori ceduti e, tra questi, per le PMI.

Art. 6 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)*

Il recepimento della direttiva comporterà principalmente degli impatti a carico del datore di lavoro, sul quale gravano determinati obblighi. Concretamente, a carico del datore di lavoro, dovranno essere riviste talune procedure di lavoro, dovranno essere rivalutate le idoneità a talune mansioni da parte di lavoratori/lavoratrici, si dovrà aggiornare l'attività di sorveglianza sanitaria correlata al registro degli esposti, occorrerà procedere a conservare opportunamente i dati di monitoraggio biologico vincolante alla mansione che prevede l'esposizione ad una sostanza con limite biologico. Relativamente alla formazione, sarà rafforzato l'impianto del d. lgs. n. 81/08, prevedendo una formazione specifica per coloro che sono esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione al pari delle sostanze cancerogene e mutagene. In particolare, questa non deve più solo "essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi," ma viene evidenziato il legame con l'esposizione agli agenti oggetto della direttiva, in particolare con quelli contenuti nei "farmaci pericolosi" o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro. Inoltre, è stata introdotta una nuova previsione secondo cui la formazione deve essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori esposti agli agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze. Si segnala, sul punto, che la formazione è a carico del datore di lavoro. Sul datore di lavoro

gravano, altresì, gli obblighi di valutazione dei rischi e di determinazione delle misure idonee, di sostituzione di determinati prodotti e comunque l'obbligo di adottare particolari modalità di utilizzo.

Art. 7 *(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)*

I risultati attesi per l'opzione di intervento proposta riguardano un migliore funzionamento del mercato interno delle apparecchiature radio a livello dell'Unione europea e una riduzione dei costi per i consumatori e per gli operatori economici. Infatti l'intervento normativo prevede l'introduzione di un caricabatterie universale e la possibilità di acquistare le categorie o classi di apparecchiature radio predette, anche senza caricabatteria e, relativamente all'esclusione degli aeromobili senza equipaggio dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE, una semplificazione delle procedure di certificazione della conformità. I principali benefici per la collettività, previsto nel medio/lungo periodo, è la riduzione dei rifiuti ambientali e dei costi inutili; infatti, si prevedono benefici sia economici (riduzione dei costi di acquisto di dispositivi di ricarica, tenuto conto della loro vita media utile), sia ambientali (riduzione della quantità annua di specifiche categorie di rifiuti) e, relativamente all'esclusione degli aeromobili senza equipaggio dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE, una semplificazione delle procedure di certificazione della conformità. Inoltre, è presumibile che l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo consentirà l'utilizzo di caricabatterie già in possesso del consumatore (un AEE per molteplici dispositivi).

Art. 8 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)*

I risultati attesi per l'opzione di intervento proposta riguardano il rafforzamento del sistema di protezione delle piante nazionale e la produzione di materiali di moltiplicazione nazionali più sicuri e garantiti. Il recepimento delle modifiche normative introdotte a livello europeo, inerente alla verifica di ulteriori organismi nocivi regolamentati non da quarantena, può difatti determinare solo un impatto positivo sulla qualità dei materiali di moltiplicazione rispetto ai prodotti di pari livello provenienti da Paesi terzi. La possibilità di disporre di materiali di moltiplicazione di elevata qualità merceologica e sanitaria riduce la possibilità di diffusione di Organismi nocivi alle produzioni, determinando, nel medio-lungo periodo, un vantaggio economico nella gestione fitosanitaria delle produzioni per l'intero sistema nazionale. Non si ravvisano pertanto impatti negativi.

Art. 9 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio,*

del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).

Sul piano organizzativo la direttiva 2003/87/CE indica la necessità che lo Stato membro individui una Autorità nazionale competente, che per l'Italia è il Comitato Nazionale ETS. Tuttavia, l'organizzazione amministrativa e funzionale dell'apparato gestionale potrà essere calibrata a livello nazionale secondo le proprie priorità ed in considerazione delle criticità emerse, in particolare quelle relative al periodo attuale. L'analisi prospettica dell'efficienza dell'attività del Comitato, atteso l'impatto della nuova regolamentazione, ha imposto una revisione della struttura del Comitato al concorrente scopo di garantirne il funzionamento ed evitare che ritardi e malfunzionamenti della struttura si riversassero sui cittadini, sulle imprese e sugli effetti attesi e migliorativi della nuova regolamentazione. Con l'aggiungersi di nuove competenze e specializzazioni, già descritte, previste dalle due direttive in argomento che emendano la direttiva 2003/87/CE è necessario rafforzare l'attuale Autorità competente nonché istituire una dedicata all'ETS 2 che non "interferisca" con l'altra, così come emerso anche in sede negoziale. Al riguardo facendo riferimento al concetto di "specializzazione" potrà essere d'aiuto effettuare una sintetica ricognizione tra i sistemi organizzativi di alcuni tra i Paesi europei più efficienti in materia. L'Autorità tedesca per lo scambio di quote di emissione (DEHSt) presso l'Agenzia tedesca per l'ambiente (UBA) è l'autorità nazionale competente per l'attuazione del sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS) e, dal 2021, è anche responsabile dell'attuazione del sistema nazionale per lo scambio di quote di emissione (nEHS). Per rendere lo scambio di emissioni un successo ecologico ed economico, DEHSt lavora a stretto contatto con le aziende e i distributori che partecipano allo scambio di emissioni. Inoltre, DEHSt è il punto di contatto per progetti internazionali di protezione del clima e questioni relative al mercato volontario del carbonio. Con i suoi circa 210 dipendenti fa parte della Divisione V "Protezione del clima, energia e Autorità tedesca per lo scambio di quote di emissione presso l'Agenzia tedesca per l'ambiente". L'organizzazione dell'attività amministrativa sull'EU ETS nella Repubblica francese è ripartita tra quattro Autorità, condividendo le attribuzioni tra livello centrale e periferico. Per l'attuazione del sistema EU ETS l'Italia ha seguito un approccio centralistico, che tuttavia avrebbe dovuto prevedere fin dall'inizio una struttura organizzativa maggiormente articolata e raccordata con le crescenti necessità del Paese. La razionalizzazione ed il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente anche a seguito dell'integrazione delle attività previste dalla CBAM definite con il Regolamento (UE) 2203/956, l'istituzione di una nuova Autorità dedicata all'ETS 2, l'informatizzazione dell'intero procedimento istruttorio e decisorio, come pure la revisione della disciplina sanzionatoria, in linea con il dettato della nuova direttiva, previsti dal presente intervento regolatorio avranno ricadute positive per gli operatori economici in quanto si tratta di misure volte a rendere l'EU-ETS più efficiente e sostenibile economicamente. Nei mercati elettrici europei l'offerta è ordinata dalla più bassa alla più alta in ordine crescente; quindi, il costo marginale di una determinata tecnologia è molto importante, perché ne determina la priorità sul mercato rispetto alle altre tecnologie. Le fonti rinnovabili hanno un basso costo marginale, poiché i costi di funzionamento sono molto bassi (gran parte dei costi sono di ammortamento del capitale per la realizzazione dell'impianto e la sua manutenzione e aggiornamento), mentre impianti alimentati da combustibili fossili hanno un costo marginale maggiore, dovendo pagare il costo operativo

del combustibile. La differenza di prezzo tra le fonti fossili comporta che il combustibile che presenta un costo o più elevato, possa essere escluso dall'ordine di merito in favore di quello meno costoso. L'introduzione di un prezzo sulle emissioni serve a favorire le centrali con minori emissioni rispetto a quelle più inquinanti, spostando il vantaggio competitivo verso tecnologie più pulite. Ad esempio, le centrali a carbone, aventi una maggiore intensità carbonica (2÷2,5 volte l'intensità del metano), pur avendo un costo combustibile inferiore al metano, con un adeguato prezzo delle quote d'emissione dovrebbero divenire meno competitive di quelle alimentate a gas naturale, riducendone i margini di profitto. Lo "switching price" è il prezzo teorico al quale le due tecnologie (carbone-gas) divengono egualmente attrattive dal punto di vista del ricavo marginale: perciò con un prezzo delle quote di CO₂ maggiore dello switching price dovrebbe divenire più conveniente per un produttore d'elettricità orientarsi verso una produzione elettrica con centrali e combustibili meno emissivi. Tali aspetti devono comunque tenere in considerazione altri elementi che influenzano i costi dei diversi combustibili, come ad esempio la elevata volatilità del prezzo del gas naturale dall'inizio delle ostilità tra Russia e Ucraina. In ragione delle riforme dell'ETS entrate in vigore negli ultimi anni, l'attesa scarsità di quote di CO₂ creerà un incentivo economico diretto sulle imprese italiane coinvolte dal sistema affinché agiscano sulla riduzione delle emissioni. Il costo attuale di una quota di CO₂, che si aggira intorno agli 85 euro, avrà un impatto diretto sulle imprese italiane in termini di rischi e opportunità di investimento. Oltre all'effetto di un più alto prezzo della CO₂, il settore elettrico risentirà di un cambiamento importante nell'utilizzo della capacità termica. Lo scenario descritto si tradurrà in Italia, che comunque è già capofila in tale attività di utilizzo di energie rinnovabili, in nuovi investimenti in tecnologie low-carbon, sia nel settore energetico che l'efficientamento dei settori produttivi. Investimenti che, grazie ad un più alto prezzo della CO₂, potrebbero diventare più convenienti in tempi di ritorno più brevi. Relativamente al settore aereo rientrante nell'ETS italiano, con l'introduzione del CORSIA per i voli extra UE, si complicheranno notevolmente i concetti di valutazione che non siano costruiti a livello internazionale. Si prevede comunque che il settore aereo nazionale in considerazione dell'aumento dei vettori, dovrà adottare delle strategie di efficientamento che coinvolgano combustibili a basso impatto che al momento sono ancora in fase di studio sperimentale. L'introduzione del CBAM avrà delle ripercussioni sui costi di importazione delle merci coinvolte (acciaio e ferro, alluminio, cemento fertilizzanti, energia elettrica ed idrogeno) nonché dei prodotti a monte e a valle della filiera produttiva. I maggiori costi attribuibili ai prodotti di importazione dovrebbero condurre a una competizione più equa tra prodotti intra EU (che sono già soggetti all'EU ETS) e i prodotti extra EU che al contrario non devono fronteggiare i sovraccosti derivanti dall'applicazione del sistema ETS, e di conseguenza da minori costi produttivi.

Art. 10 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*

La delega non comporta impatti. Eventuali impatti saranno valutati in sede di esercizio della delega. Si ravvisa, tuttavia, come l'intervento appaia di carattere strettamente tecnico, mirato e specifico. I chiarimenti introdotti alla BRRD, infatti, interessano le G-SII con strategia di risoluzione MPE, in cui sono presenti filiazioni significative in paesi extra-UE.

In Italia è presente una sola G-SII, Unicredit, e per essa il *Single Resolution Board* ha finora previsto una strategia di risoluzione SPE.

ART. 11 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021*)

I risultati attesi dell'intervento normativo in esame perseguono gli obiettivi segnati dal piano d'azione della Commissione contro il finanziamento del terrorismo e rafforzano il quadro normativo dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'ampliamento dell'ambito di applicazione dei controlli, il rafforzamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e la possibilità di trattenere importi inferiori alla soglia di 10.000 euro in presenza di indizi di correlazione con attività criminose garantiscono la conformità piena alle raccomandazioni internazionali e alle migliori prassi. Lo studio di supporto della valutazione di impatto sotteso alla proposta di regolamento ritiene che le modifiche legislative possano promuovere e mantenere uno sviluppo sicuro, equilibrato e sostenibile delle attività economiche in tutto il mercato interno e sarà conseguito mediante: l'ampliamento della copertura normativa a tutte le possibili modalità di trasporto del denaro contante, consentendo così un monitoraggio efficace del denaro inviato per posta e come merce; il miglioramento del quadro normativo riguardante lo scambio di informazioni e di dati relativi ai controlli sul denaro contante tra le autorità competenti all'interno dell'UE; l'elaborazione di una strategia proporzionata per contrastare i comportamenti elusivi basati sull'uso dell'oro al posto del denaro contante; la facoltà conferita alle autorità competenti di agire per importi inferiori alla soglia nel caso in cui vi siano indizi di correlazione con attività criminose.

Art. 12 (*Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario*)

Il regolamento DORA si applica ad un insieme consistente di tipologie di entità finanziarie, tra cui ad esempio: enti creditizi, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese di investimento, controparti centrali, depositari centrali di titoli, sedi di negoziazione, imprese e intermediari assicurativi, fornitori di servizi per le cryptoattività. Con riguardo a quanto evidenziato al punto 1, relativo al "Contesto e problemi da affrontare", si fa presente che l'attuale quadro normativo in materia di supervisione bancaria, assicurativa e finanziaria impone già requisiti segnaletici in ambito TIC a larga parte dei soggetti tra quelli menzionati (ad es. non sono al momento soggetti a segnalazione degli incidenti informatici gli intermediari assicurativi). Sulla base dei testi attualmente in corso di definizione degli atti delegati della DORA (basati su RTS e ITS definiti congiuntamente dalle Autorità di supervisione europee), è possibile prevedere impatti limitati per la maggior parte delle tipologie di operatori in perimetro. Tali impatti riguarderebbero, non in via esclusiva: i) maggiori informazioni da includere nei report segnaletici degli incidenti informatici, ii) la gestione dei servizi TIC supportati da fornitori esterni, non solo nell'ambito delle formali

esternalizzazioni (ad es. la tenuta di un registro dei fornitori esterni di servizi TIC corredato da un ampio set informativo e da rendere disponibile su richiesta alle Autorità di supervisione, l'obbligo di segnalazione preventiva alle Autorità per i servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti), iii) l'esecuzione, per un sottoinsieme di intermediari da identificare, di test TLPT. Impatti maggiori è plausibile possano riflettersi su quelle tipologie di operatori che nell'attuale quadro normativo relativo alla resilienza operativa digitale devono soddisfare requisiti di minor dettaglio, specialmente in ambito governance interna e gestione degli incidenti (ad es. società di gestione, imprese di investimento, fornitori di servizi di crowdfunding).

La portata specifica dell'impatto sugli operatori già soggetti a obbligo di segnalazione e a quelli a cui tale obbligo si estenderà sarà valutata in sede di esercizio della delega in cui si terrà conto anche dei testi definitivi degli atti delegati della DORA e anche dei principi e criteri direttivi specifici, oltre che di quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Art. 13 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

Obiettivo principale del regolamento è, come anticipato, la promozione della condivisione dei dati in funzione di sostegno e sviluppo della data economy, comunque nel rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali quello alla protezione dei dati personali, in favore del quale depone la clausola di prevalenza di cui all'art. 1, p.3, del regolamento stesso.

Lo studio di supporto della valutazione d'impatto sottesa alla proposta di regolamento prevede, in particolare, una crescita dell'economia dei dati e del valore economico della condivisione dei dati fino a raggiungere, secondo le stime, una forbice tra i 540,7 e i 544,4 miliardi di EUR (tra 3,92 % e 3,95 % del PIL). L'effetto economico positivo è imputabile, nelle stime della Commissione, anche all'opzione regolatoria prescelta, tanto rispetto alla disciplina dei servizi d'intermediazione dei dati, quanto rispetto a quella dell'altruismo dei dati. Significativa, in tal senso, è la combinazione, nel primo caso, di un obbligo di notifica con monitoraggio ex post del rispetto dei requisiti per l'esercizio delle funzioni condotto dalle autorità competenti degli Stati membri. Parimenti significativa è l'opzione regolatoria prescelta per l'altruismo dei dati, con un meccanismo volontario di registrazione per le organizzazioni riconosciute, così da incentivare tale adempimento senza tuttavia imporlo. L'opzione in favore del meccanismo volontario di registrazione è sostenuta dall'esigenza di contribuire ad accrescere la fiducia nella condivisione dei dati limitando, tuttavia, gli oneri, amministrativi tanto rispetto a un regime di autorizzazione obbligatoria, quanto rispetto a un sistema di certificazione volontaria.

Le opzioni regolatorie adottate dal legislatore europeo sono, dunque, complessivamente volte a limitare gli oneri amministrativi a carico degli operatori del mercato, con particolare riguardo – come si legge nella relazione illustrativa della proposta – alle piccole e medie imprese, senza tuttavia rinunciare a garanzie essenziali di conformità e affidabilità dei servizi offerti. L'onere derivante dall'eventuale irrogazione di sanzioni sarà riferibile soltanto ai fornitori di servizi d'intermediazione o alle organizzazioni per l'altruismo dei dati non ottemperanti rispetto agli obblighi sanciti. Per converso, l'introduzione di una cornice regolatoria essenziale quale quella prevista contribuirà a promuovere il valore della condivisione dei dati, con effetti positivi per lo sviluppo economico e nuove opportunità per la ricerca. Le norme nazionali proposte con i criteri di delega di cui all'articolo 14, poi, valorizzeranno ulteriormente la funzione proattiva, nei confronti dello sviluppo economico

e della ricerca, della condivisione dei dati, chiarendone presupposti di liceità e adottando specifiche politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Si dovrebbe, in tal modo, ulteriormente rafforzare quel modello europeo per la condivisione dei dati sotteso alle opzioni regolatorie europee, capace di rappresentare una valida alternativa all'attuale modello commerciale per le piattaforme tecnologiche integrate, soprattutto grazie alla presenza di servizi di intermediazione dei dati gestiti in modo neutrale.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

In termini di impatti positivi, la direttiva NIS 2 prevede un'esclusione generale di micro e piccole imprese dal campo di applicazione e un regime di vigilanza ex post meno gravoso applicato a un gran numero di nuovi soggetti nell'ambito del campo di applicazione rivisto (i cosiddetti soggetti importanti). Tali misure mirano a ridurre al minimo ed equilibrare gli oneri che gravano sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni. La direttiva NIS 2, inoltre, sostituisce il complesso sistema di identificazione degli operatori di servizi essenziali con un obbligo generalmente applicabile e introduce un livello più elevato di armonizzazione degli obblighi di sicurezza e di segnalazione, che mira a ridurre l'onere della conformità, in particolare per i soggetti che forniscono servizi transfrontalieri. La nuova normativa riduce al minimo i costi di conformità per le PMI, in quanto i soggetti sono tenuti ad adottare solo le misure necessarie a garantire un livello di sicurezza dei sistemi informatici e di rete adeguato al rischio presentato. Altri impatti positivi sono costituiti, altresì, da una semplificazione degli obblighi imposti alle imprese; un elevato livello di armonizzazione che creerà una definizione più efficace degli aspetti operativi; un miglioramento della responsabilizzazione (accountability) ed un aumento della condivisione delle responsabilità dei vari portatori di interesse per quanto riguarda le misure di cibersecurity.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

La direttiva prevede che gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici, compresi quelli che si qualificano come piccole e medie imprese, nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi degli Stati membri stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti critici stessi quanto al garantire tale ottemperanza, e nel farlo dovrebbero evitare oneri amministrativi eccessivi. Le piccole e medie imprese (PMI) potrebbero essere interessate dall'implementazione della direttiva in quanto fornitori di soggetti critici e in quanto è possibile che parte di esse sia inclusa tra gli stessi soggetti critici. Il miglioramento del contesto normativo può consentire alle imprese, comprese le PMI, di far affidamento su un'applicazione uniforme del diritto europeo in tutti i Paesi UE. Inoltre la direttiva può essere un'opportunità per le PMI per migliorare la loro competitività e la loro resilienza.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

La delega non comporta impatti con riferimento alle PMI. Eventuali impatti saranno valutati in sede di esercizio della delega. Si evidenzia, in ogni caso, che lo scopo ultimo della SMD è rendere più attrattivo il mercato degli NPL (ampliando la platea dei potenziali investitori, anche di paesi terzi) e favorire recuperi di efficienza all'interno dello stesso, garantendo al contempo una maggior tutela dei debitori tra cui, in particolare, le PMI.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

La direttiva avrà effetti su tutte le attività, esercitate in qualsiasi dimensione - comprese le PMI - concernendo la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche. Nel provvedimento di delega non sono state previste disposizioni mitiganti per le PMI.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

I risultati attesi per l'opzione di intervento proposta riguardano un migliore funzionamento del mercato interno delle apparecchiature radio a livello dell'Unione europea e una riduzione dei costi per i consumatori e per gli operatori economici. Infatti l'intervento normativo prevede la possibilità di acquistare le categorie o classi di apparecchiature radio predette, anche senza caricabatteria e, relativamente all'esclusione degli aeromobili senza equipaggio dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE, una semplificazione delle procedure di certificazione della conformità. Il principale beneficio per la collettività, previsto nel medio/lungo periodo, è la riduzione dei rifiuti ambientali e dei costi inutili.

Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

Non si ravvisano nuovi impatti a carico delle PMI le quali, in qualità di operatori professionali, devono già garantire materiali di moltiplicazione idonei a determinati requisiti fitosanitari. L'intervento normativo, difatti, è di carattere strettamente tecnico, mirato all'aggiornamento di requisiti fitosanitari che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto devono possedere ai fini della loro commercializzazione. Tuttavia, eventuali nuovi oneri, che potranno essere meglio valutati in sede di esercizio della delega, saranno compensati dalla possibilità di produrre materiali di produzione più sani e competitivi, da un contesto normativo europeo sempre più uniforme e affidabile, da una maggiore competitività per le PMI soprattutto nei riguardi di materiali di moltiplicazione provenienti da Paesi terzi.

Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).

Nelle prime fasi l'EU ETS ha avuto un impatto limitato sulla decarbonizzazione e sulle innovazioni tecnologiche delle imprese, ma l'efficienza del sistema è cresciuta nel tempo, come suggerisce anche il recente aumento del prezzo delle emissioni inquinanti che è emerso dopo le ultime riforme apportate al sistema.

Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

La delega non comporta impatti. Eventuali impatti saranno valutati in sede di esercizio della delega. Si ravvisa tuttavia come l'intervento appaia di carattere strettamente tecnico, mirato e specifico, (cfr. sul punto la scelta di non presentare criteri di delega specifici).

Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)

In linea di principio, i criteri di delega non possono avere, per definizione, alcun impatto sistemico significativo, dovendo attendere l'esercizio dei poteri delegati da parte del governo. Non si prevede alcun impatto specifico sulle PMI o sulle microimprese. In linea generale, la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1672/2018 consentirà di rafforzare i poteri di accertamento, lo scambio di informazioni e i poteri sanzionatori delle autorità competenti in sede di controllo sui flussi di denaro da e verso il territorio nazionale, consentendo così alla normativa nazionale – oltre che di raggiungere un adeguato livello di armonizzazione in sede europea – di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo, atteso che i movimenti di denaro contante continuano ad essere il canale principale attraverso il quale operano riciclatori di denaro e altri criminali finanziari.

Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

Si veda il paragrafo precedente 4.1. Alcuni requisiti di DORA, in un'ottica di proporzionalità, non si applicano alle microimprese (ad es. identificazione di una funzione di controllo specifica per i rischi informatici, riesame annuale del quadro per la gestione dei rischi informatici, verifica tramite audit interni dei piani di risposta e ripristino, mantenimento di un programma di test di resilienza operativa digitale). DORA prevede anche un quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici per talune tipologie di entità finanziarie (ad es. imprese di investimento piccole e non interconnesse). In particolare,

la norma europea prevede un'applicazione con criteri di specificità per le PMI, da definire in sede di stesura degli ITS / RTS da parte delle autorità finanziarie europee.

Art. 13 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

L'opzione regolatoria prescelta dovrebbe promuovere l'economia dati, con effetti economici complessivamente positivi, senza tuttavia gravare di oneri amministrativi eccessivi le piccole e medie imprese e le start up.

B. Effetti sulla concorrenza

Art. 3 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))*

L'intervento normativo, in linea con la direttiva che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di sicurezza informatica, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese e non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La direttiva NIS 2 potrà, anzi, favorire e incentivare il funzionamento del mercato interno per i soggetti essenziali e importanti stabilendo norme chiare e generalmente applicabili e armonizzando le norme applicabili nel settore della gestione del rischio di cibersecurity e della segnalazione di incidenti. Attualmente, infatti, le disparità in questo settore, sia a livello legislativo che di vigilanza, nonché a livello nazionale e dell'Unione, costituiscono ostacoli per il mercato interno perché i soggetti impegnati in attività transfrontaliere fanno fronte a obblighi normativi diversi, con possibili sovrapposizioni, e/o a una loro diversa applicazione a scapito dell'esercizio della loro libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, e un'applicazione diversificata della normativa di settore ha anche un impatto negativo sulle condizioni della concorrenza nel mercato interno quando si tratta di soggetti dello stesso tipo in Stati membri diversi.

Art. 4 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)*

Poiché la direttiva permette di superare l'attuale sostanziale divergenza delle norme nazionali che disciplinano i soggetti critici, essa non solo consentirà di garantire la fornitura affidabile di servizi in tutto il mercato interno, ma avrà anche ripercussioni positive sulla concorrenza, poiché tipi simili di soggetti che forniscono tipi simili di servizi saranno considerati come critici in tutti gli Stati membri e si confronteranno con quadri giuridici omogenei quando opereranno nel mercato interno.

Art. 5 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)*

Non si ravvisano nella delega particolari impatti sulla concorrenza.

Art. 6 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)*

L'esercizio della delega introdurrà delle prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori in tutta l'Unione e contribuirà, quindi a creare condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici dei settori che utilizzano sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, dimostrando in tal modo l'importanza dell'azione dell'Unione in questo settore.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

Il migliore funzionamento del mercato interno a livello dell'Unione europea atteso dall'intervento normativo comporta una maggiore concorrenzialità delle imprese nazionali nel mercato interno, in particolare per gli operatori economici, come definiti nel decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016.

Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

L'intervento normativo, in linea con la direttiva (UE) 2022/2438, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività. Al contrario può avere un impatto positivo sulla qualità dei materiali di moltiplicazione rispetto ai prodotti di pari livello provenienti da Paesi terzi, determinando un innalzamento del livello competitivo degli operatori professionali nazionali nel mercato interno e comunitario. D'altro canto, la mancata applicazione delle nuove norme comunitarie in materia comporterebbe la non commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto prodotti sul territorio nazionale e comunitario, compromettendo i flussi verso molti mercati internazionali.

Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).

L'EU ETS è anche uno strumento di carattere finanziario che pertanto produce effetti sul mercato. Si può affermare che l'intervento regolatorio all'esame non produce effetti negativi sulla concorrenza del mercato, al contrario è volto a superare inefficienze e disfunzioni che possono penalizzare lo sviluppo del sistema economico industriale e interferire sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. Gli impianti industriali particolarmente energivori esposti a un rischio significativo di trasferimento delle attività ricevono un trattamento speciale per sostenerne la competitività.

Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto

riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

Non si ravvisano nella delega particolari impatti sulla concorrenza.

Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)

Non si ravvisano nella delega particolari impatti sulla concorrenza.

Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

Non si ravvisano nella delega particolari impatti sulla concorrenza.

Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

La promozione della condivisione dei dati, in un contesto regolatorio definito e affidabile, può contribuire al rilancio della competitività degli operatori economici

C. Oneri informativi

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

L'intervento legislativo in esame non introduce, a carico dei cittadini, alcun onere informativo, come definito dall'articolo 14, comma 5-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quanto agli operatori del settore, si richiamano gli oneri informativi che saranno connessi all'attività di notifica degli incidenti informatici e all'attività di controllo delle autorità competenti. Come illustrato nella sezione 1, la nuova normativa impone ai soggetti interessati di notificare al CSIRT tutti gli incidenti idonei a provocare impatti di natura "significativa" estendendo, altresì, la definizione di incidente includendovi anche quelli capaci di compromettere la "disponibilità", "l'autenticità", "l'integrità" o "la riservatezza" di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, non limitandosi, dunque, solo a quelli che hanno un impatto rilevante sulla "continuità" dei servizi essenziali prestati.

Laddove appropriata, peraltro, la notifica deve avvenire anche a beneficio dei destinatari del servizio impattato dall'attacco informatico, attraverso l'indicazione delle misure che detti destinatari sono in grado di adottare per reagire alle conseguenze malevoli dell'evento. Inoltre, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva è prevista una notifica al CSIRT su base volontaria:

- ✓ degli incidenti, ovvero un evento che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi;
- ✓ delle minacce informatiche, ovvero qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e altre persone;
- ✓ dei quasi incidenti, ovvero qualsiasi evento che avrebbe potuto compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informatici e di rete o accessibili attraverso di essi, ma che è stato efficacemente evitato o non si è verificato.

Quanto su richiamato potrebbe comportare, pertanto, anche un aumento delle notifiche di incidente che passeranno dall'ordine di poche decine attualmente effettuate ai sensi del decreto legislativo NIS, a diverse centinaia.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

I soggetti critici avranno l'obbligo di notificare gli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva. La quantificazione di tali oneri potrà essere effettuata solo nella fase applicativa.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

Non sono introdotti oneri informativi.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

In merito, si rappresenta che eventuali impatti in termini di introduzione di oneri informativi nuovi per i cittadini e le imprese considerata la tipologia di intervento, saranno valutati in sede di adozione del decreto legislativo attuativo.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

Relativamente agli oneri informativi, sebbene l'intervento normativo introduca, ove applicabili, eventuali altre informazioni a corredo dell'apparecchiatura radio e nuovi contenuti da inserire nella documentazione tecnica, di fatto non modifica sostanzialmente gli oneri informativi per gli operatori economici già previsti dal decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016.

Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

L'opzione considerata non introduce ulteriori oneri informativi a carico delle imprese.

Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva

2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).

Gli effetti associabili alle misure che saranno introdotte in seguito alla attuazione del presente intervento regolatorio sui destinatari diretti e indiretti potranno essere quantificati, anche in termini di oneri informativi e costi amministrativi, solo nella fase applicativa. Ad ogni modo, ai fini dell'individuazione e della stima di tali oneri e costi, si deve considerare che le nuove misure avranno, in taluni casi, l'effetto di rimodulare o sostituire attività esistenti, fonti di oneri e costi già oggi in essere. In particolare, si conferma che alla luce dell'attribuzione complessiva delle attività istruttorie in materia di ETS al Ministero dell'ambiente, tali attività possano essere gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Peraltro, tali risorse sono a legislazione vigente attribuite ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 9 giugno 2020, 47. In merito al supporto di UNIONCAMERE da parte di questo Ministero si conferma che le relative attività possano essere, anch'esse, gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Peraltro, tali risorse sono a legislazione vigente attribuite a questo Ministero ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 9 giugno 2020, 47.

Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

Non sono introdotti oneri informativi.

Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)

In merito, si rappresenta che eventuali impatti in termini di introduzione di oneri informativi nuovi per i cittadini e le imprese considerata la tipologia di intervento, saranno valutati in sede di adozione del decreto legislativo attuativo.

Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

L'intervento legislativo in esame non introduce a carico dei cittadini alcun onere informativo. Quanto agli operatori del settore, si richiamano gli oneri informativi -rafforzati rispetto alla vigente normativa- che saranno connessi con le attività previste, tra cui quella di notifica degli incidenti informatici alle autorità competenti, e con le attività di controllo

delle stesse autorità. La normativa impone che le entità finanziarie segnalino i gravi incidenti TIC alle autorità competenti interessate, redigendo una notifica iniziale, una relazione intermedia e una relazione finale, secondo tempistiche, procedure e modelli in corso di definizione da parte delle Autorità di supervisione europee congiuntamente, sulla base di norme tecniche di regolamentazione. Come previsto dall'art. 18 del regolamento, inoltre, gli operatori del settore possono, su base volontaria, notificare le minacce informatiche significative all'autorità competente, qualora ritengano che la minaccia sia rilevante per il sistema finanziario, gli utenti dei servizi o i clienti.

Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

Gli oneri informativi introdotti concernono, essenzialmente, l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 16 del regolamento, relativa al contenuto informativo minimo da fornire agli interessati rispetto al riutilizzo, a fini di interesse generale, dei loro dati e gli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento. Si tratta, tuttavia, di oneri informativi limitati e compensati dall'effetto, che ragionevolmente indurranno, di maggiore affidamento, da parte degli interessati, nella destinazione, a fini d'interesse generale, dei loro dati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

I criteri di delega proposti non prevedono l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

I criteri di delega proposti non prevedono l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, salvo la scelta di prevedere il recepimento delle disposizioni facoltative di cui all'articolo 1, paragrafo 7, e all'articolo 8 della direttiva.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

I criteri di delega proposti non prevedono l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

L'intervento posto in essere non introduce livelli di regolazione differenti o superiori a quanto già imposto dalle norme europee vigenti in materia e nel rispetto dei parametri stabiliti.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale

all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

L'intervento proposto non introduce né mantiene requisiti, standard, obblighi e oneri non necessari per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 e dell'art. 138 Regolamento (UE) 2018/1139, pertanto i livelli minimi di regolazione europea sono stati rispettati.

Art. 8 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)*

L'opzione considerata non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee.

Art. 9 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).*

I livelli minimi di regolazione previsti dal provvedimento sono rispettati in quanto il presente intervento regolatorio non introduce adempimenti ulteriori e/o più gravosi, rispetto al dettato europeo delle direttive a cui si riferisce ma ne sviluppa, piuttosto, in via programmatica le aspettative.

Art. 10 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*

I criteri di delega proposti non prevedono l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea.

Art. 11 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)*

I criteri di delega proposti non prevedono l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea.

Art. 12 *(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE,*

2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

I criteri di delega proposti non prevedono l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

L'intervento è volto a consentire un più coerente adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, anche esercitando l'opzione in favore di politiche nazionali per l'altruismo dei dati di cui all'art. 16 del regolamento, al fine di realizzare un complessivo miglioramento del contesto normativo.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

L'intervento legislativo e i relativi criteri di delega non presentano svantaggi, ma risultano invece necessari per il recepimento della direttiva NIS 2. Alla luce delle valutazioni e considerazioni sinora svolte, l'intervento costituisce l'opzione preferita in assenza della quale non sarebbe possibile aggiornare il quadro normativo di riferimento costituito dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 con il quale, come accennato, è stata data attuazione alla direttiva NIS. Senza l'esercizio della delega in argomento non sarebbe, inoltre, possibile recepire correttamente la direttiva NIS 2. Non si ritiene, pertanto, che opzioni alternative all'intervento legislativo proposto possano essere tenute in considerazione in quanto non di pari o migliore efficacia.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

Si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 3.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

L'intervento legislativo e i relativi criteri di delega non presentano svantaggi, ma risultano invece necessari all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2167. Alla luce delle valutazioni e considerazioni sinora svolte, l'intervento costituisce l'opzione preferita in assenza della quale non sarebbe possibile aggiornare il quadro normativo di riferimento nazionale. Non si ritiene, pertanto, che opzioni alternative all'intervento legislativo proposto possano essere tenute in considerazione in quanto non di pari o migliore efficacia. In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima della direttiva, si è scelto il ricorso a criteri di delega specifici, in quanto gli Stati membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità (ad esempio, la possibilità di esentare alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell'ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari) che i criteri rimettono alla valutazione del legislatore delegato.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

L'intervento legislativo e i relativi criteri di delega non presentano svantaggi, ma risultano invece necessari per il recepimento della direttiva in argomento. Alla luce delle valutazioni e considerazioni sinora svolte, l'intervento costituisce l'opzione preferita in assenza della quale non sarebbe possibile rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

L'intervento normativo è stato scelto in quanto si prevede che sia l'unico che comporti un migliore funzionamento del mercato interno delle apparecchiature radio a livello dell'Unione europea.

Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

Il recepimento delle modifiche normative appare necessaria per garantire la piena applicazione delle vigenti normative europee.

Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).

Non si ritiene che opzioni alternative all'intervento regolatorio prescelto possano risultare di maggiore o analoga efficacia.

Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

L'intervento legislativo e i relativi criteri di delega non presentano svantaggi, ma risultano invece necessari all'adeguamento. Alla luce delle valutazioni e considerazioni sinora svolte, l'intervento costituisce l'opzione preferita in assenza della quale non sarebbe possibile aggiornare il quadro normativo di riferimento e, in particolare, il d.lgs. 16 novembre 2015,

n. 180. Non si ritiene, pertanto, che opzioni alternative all'intervento legislativo proposto possano essere tenute in considerazione in quanto non di pari o migliore efficacia.

Art. 11 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)*

L'intervento prende le mosse dalla necessità di attuare il regolamento (UE) 1672/2018 nell'ordinamento giuridico nazionale, coordinando le disposizioni unionali con il quadro giuridico di riferimento in Italia. In tal senso, il veicolo legislativo adatto ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea è rappresentato dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234/2012. Quest'ultima disposizione consente di adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea attraverso la formulazione di una norma di delega legislativa al Governo che - nell'esercizio della delega ricevuta - adotta uno o più decreti legislativi.

L'intervento legislativo e i relativi criteri di delega non presentano, pertanto, svantaggi, ma risultano invece necessari all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni regolamento (UE) n. 2018/1672. Alla luce delle valutazioni e considerazioni sinora svolte, l'intervento costituisce l'opzione adeguata in assenza della quale non sarebbe possibile aggiornare il quadro normativo di riferimento nazionale. Non si ritiene, pertanto, che opzioni alternative all'intervento legislativo proposto possano essere tenute in considerazione in quanto non di pari o migliore efficacia.

Art. 12 *(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)*

L'opzione prescelta nasce dall'esigenza di adeguare la normativa nazionale a quella europea, finalizzata ad affrontare i rischi relativi alle TIC in tutto il settore finanziario, rafforzando la capacità degli enti finanziari di resistere agli incidenti connessi con le TIC con l'obiettivo di ridurre il rischio che un incidente informatico si propaghi rapidamente sui mercati finanziari. L'opzione prescelta ridurrebbe i rischi diretti e gli eventuali impatti più ampi che gli incidenti informatici gravi potrebbero avere sulla stabilità finanziaria, nonché eliminerebbe le sovrapposizioni di obblighi di segnalazione riducendo gli oneri amministrativi. La segnalazione ampliata anche le conoscenze delle autorità di vigilanza in merito agli incidenti connessi con le TIC. L'armonizzazione delle pratiche in materia di test renderebbe più facile individuare vulnerabilità e rischi sconosciuti. L'introduzione di un insieme coerente di norme sulla gestione dei rischi legati ai fornitori terzi di servizi di TIC darebbe alle imprese finanziarie un maggior controllo sul modo in cui i fornitori terzi si conformano al quadro normativo, aspetto apprezzabile per le autorità di vigilanza.

Art. 13 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

Si rinvia a quanto osservato al paragrafo 3.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

L'esercizio della delega avverrà nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme primarie. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo saranno la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, i Ministeri che hanno concertato il richiamato decreto legislativo n. 65 del 2018, ovvero i Ministeri delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'interno, della difesa, della salute e dell'economia e delle finanze, nonché le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

Tenuto conto dell'opzione esposta e delle scelte che dovranno essere compiute dal legislatore delegato, spetterà a quest'ultimo ogni concreta valutazione in ordine alle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

L'esercizio della delega avverrà nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme primarie. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo saranno, in particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'autorità incaricata ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera d) della proposta in oggetto.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

Saranno adottate apposite linee guida per la sorveglianza sanitaria da emanare a seguito di recepimento della direttiva in esame; a seguito dell'adozione del decreto legislativo attuativo verranno dettate disposizioni per l'organizzazione di eventi formativi per il medico competente.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

A seguito dell'analisi di impatto svolta non si prevedono condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possano incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. La

responsabilità attuativa dell'intervento normativo ricade, in via prioritaria, sul Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Art. 8 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)*

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, i Servizi Fitosanitari Regionali e gli operatori professionali interessati dalle misure fitosanitarie.

Art. 9 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).*

I soggetti che attueranno il presente intervento regolatorio sono le autorità statali delegate alla adozione delle norme di attuazione della nuova direttiva ETS e per quanto riscontrabile anche quelle relative al CBAM.

Art. 10 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*

L'esercizio della delega avverrà nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme primarie. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo saranno, in particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché la Banca d'Italia.

Art. 11 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)*

Si segnala che non sussistono indicazioni tali da indurre a ritenere che taluni fattori, legati al contesto giuridico o economico, possano comportare un ostacolo all'assolvimento di quanto previsto e allo svolgimento delle attività di cui alla norma in commento. Non si ravvisano, inoltre, fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione della nuova norma. L'attuazione delle disposizioni in commento è, in particolare, assicurata dall'esercizio della delega da parte del Governo.

Art. 12 *(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE,*

2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

L'esercizio della delega avverrà nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme primarie. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento legislativo saranno le Autorità di vigilanza di settore competenti (ovvero Banca d'Italia, Consob, IVASS e Covip), l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

Non si ravvisano particolari fattori da evidenziare in sede di delega legislativa, con riserva di ulteriori considerazioni in sede di esercizio della delega stessa. E' prevista la possibilità di adozione, da parte del Garante per la protezione dei dati personali quale autorità competente ai sensi degli artt. 13 e 23 del regolamento, di specifici provvedimenti attuativi e integrativi, nell'ambito e per le finalità del regolamento, ai fini di un complessivo miglioramento del quadro regolatorio. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. Eventuali oneri, al momento non prevedibili, saranno quantificati e coperti con apposita previsione legislativa inserita nello schema di decreto legislativo di adeguamento.

5.2 Monitoraggio

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

A livello europeo, ai sensi dell'articolo 40 della direttiva NIS 2, entro il 17 ottobre 2027 e successivamente ogni 36 mesi, la Commissione riesamina il funzionamento della direttiva NIS 2 e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio, che tiene conto delle relazioni del gruppo di cooperazione e della rete di CSIRT sull'esperienza acquisita a livello strategico e operativo. A livello nazionale, l'articolo 31 della direttiva NIS 2 prevede un'attività di monitoraggio in campo alle autorità competenti dei singoli Stati membri che dovranno, altresì, adottare le misure necessarie a garantire il rispetto della direttiva.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

A livello nazionale, le autorità competenti, individuate come tali per la resilienza dei soggetti critici, saranno responsabili per il monitoraggio dell'attuazione della riforma. La valutazione ex post delle misure legislative sarà svolta anche dalla Commissione entro il 17 luglio 2027 secondo quanto previsto dall'articolo 25 della direttiva (UE) 2022/2557.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

Le competenti autorità (e, in particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione europea, e l'autorità incaricata ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera d) della proposta in oggetto) saranno responsabili per il monitoraggio dell'attuazione della riforma.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

In attuazione dell'articolo 40 (Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) del decreto legislativo n. 81 del 2008, il medico competente trasmetterà, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati con gli stessi indicatori stabiliti per il decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016. La loro valutazione avverrà pertanto in concomitanza con l'acquisizione degli elementi necessari per la predisposizione della VIR del ripetuto decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016, a partire dal primo monitoraggio VIR utile successivo al secondo anno dalla entrata in vigore delle disposizioni di modifica introdotte dall'intervento normativo di cui trattasi.

Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tale Amministrazione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Un sistema di monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni è inoltre realizzato nell'ambito del Servizio Fitosanitario Nazionale in relazione alle funzioni di controllo attribuite sui materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e di piantine ortive.

Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).

Per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio, nell'attuale fase di proposta di principi e criteri direttivi specifici, si può esclusivamente utilizzare la verifica del recepimento nella norma nazionale delle due direttive in argomento, secondo le tempistiche previste nelle direttive stesse, ovvero dicembre 2023 e giugno 2024. Ovviamente, il controllo si dovrà applicare sulla verifica del puntuale recepimento di ciascun principio e criterio enumerato dalla lett. a) alla lett. f).

Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

Le competenti autorità (e, in particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Commissione europea, la Banca d'Italia e il Comitato di risoluzione unico) saranno responsabili per il monitoraggio dell'attuazione della riforma.

Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)

Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione saranno possibili verificando l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'esercizio della delega governativa, entro i termini fissati dal comma 1 dell'articolo in commento.

Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

Il regolamento si applicherà a partire dal 17 gennaio 2025 e la direttiva andrà recepita entro il medesimo termine. Le Autorità di supervisione europee presenteranno alla Commissione europea, a seconda dei casi, entro il 17 gennaio 2024 o il 17 luglio 2024 dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e attuazione (ad esempio sulla classificazione degli incidenti, sulla metodologia di test di penetrazione guidati dalla minaccia - TLPT, sulle politiche di esternalizzazione di servizi, ecc.) per la loro adozione a livello comunitario. Inoltre, entro il 17 gennaio 2028 la Commissione europea presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

Il rispetto delle norme introdotte sarà a cura del Garante per la protezione dei dati personali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

1. Descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

Ai fini della predisposizione dei principi e criteri direttivi in esame sono stati coinvolti esclusivamente organi istituzionali. Per quanto riguarda, invece, la predisposizione della direttiva NIS 2, una vasta platea di portatori di interessi è stata consultata dalla

Commissione e gli Stati membri e i portatori di interessi sono stati invitati a partecipare alla consultazione pubblica e alle indagini e ai seminari appositamente organizzati. Tra i portatori di interessi consultati figurano autorità competenti, organismi dell'Unione preposti alla cybersicurezza, operatori di servizi essenziali, fornitori di servizi digitali, soggetti che forniscono servizi che esulano dall'ambito di applicazione dell'attuale direttiva NIS, associazioni di categoria e organizzazioni di consumatori e cittadini.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

Non sono stati consultati *stakeholder* esterni.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

Non sono state condotte consultazioni nel corso dell'AIR. Eventuali consultazioni saranno condotte in sede di esercizio della delega.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

Non sono state svolte consultazioni.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

Non sono state effettuate consultazioni in nessuna delle fasi dell'analisi dell'impatto.

Art. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

La redazione del provvedimento oggetto di esame è stata concertata con il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con il decreto ministeriale 30 giugno 2016. Tale Gruppo di lavoro, presieduto dal direttore dell'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale e produzioni vegetali, è formato da funzionari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, funzionari dei Servizi fitosanitari regionali, ricercatori del CREA, rappresentanti degli *stakeholders* e delle associazioni di categoria. Il Gruppo di lavoro ha condiviso proposte di miglioramento ed implementazione del testo.

Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814,

relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).

Per la definizione dell'intervento regolatorio in questione è stato istituito un Gruppo di lavoro formato da esperti del settore. Tali esperti sono il funzionario di ruolo Responsabile delle attività ETS per la Direzione generale competitività ed efficienza energetica che ha diretto e supervisionato le attività dei collaboratori interni ed esterni alla struttura. Il gruppo di esperti, peraltro, si occupa delle attività negoziali; pertanto, gli stessi hanno seguito l'intero percorso europeo di definizione delle normative in argomento. Il conclusivo periodo di consultazione e dibattito è stato molto intenso, considerato che tale lasso di tempo è compreso tra la pubblicazione delle direttive in argomento, ovvero il 10 maggio 2023 e la data del 15 giugno 2023 nella quale il DL di delegazione europea è stato approvato in Consiglio dei ministri.

Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

In linea con la natura di "Quick-Fix" (riforma-lampo) dell'intervento, non sono state condotte consultazioni nel corso dell'AIR. Tuttavia, nella preparazione del suo report l'EBA ha condotto una consultazione⁹.

Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)

La formulazione dei singoli criteri di delega per l'attuazione del già menzionato regolamento è stata ampiamente concertata con le Autorità competenti e, in particolare, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e l'Unità di informazione finanziaria. Inoltre, anche l'Organismo dei mediatori in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha preso parte ai lavori di redazione della norma di delega in vista di un trasferimento di competenze in tema di istituzione e gestione degli elenchi degli operatori professionisti in oro. Le consultazioni si sono svolte attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico ad hoc con i rappresentanti delle autorità coinvolte durante il corso del 2022. Oltre a quanto già illustrato, le Autorità coinvolte, nell'ambito delle proprie competenze in materia, hanno evidenziato l'opportunità di rendere maggiormente efficace, celere ed economico l'intero sistema dei controlli sui flussi sovranazionali di denaro contante, sia nella fase di accertamento delle violazioni che dei procedimenti sanzionatori.

Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE,

⁹ EBA/CP/2020/18, 22 luglio 2020, disponibile all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/calendar/eba-consults-technical-standards-indirect-subscription-mrel-instruments-within-groups>

2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

Non sono state condotte consultazioni nel corso dell’AIR. Eventuali consultazioni saranno condotte in sede di esercizio della delega.

Art. 13 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

Ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento non sono state svolte specifiche consultazioni degli stakeholder, ma sono stati coinvolti esclusivamente organi istituzionali. In particolare, è stata effettuata un’approfondita interlocuzione con le principali autorità amministrative indipendenti a vario titolo competenti per materia: il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

L’AIR è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

L’AIR è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base degli elementi informativi al momento disponibili. In particolare, ai fini della predisposizione dei principi e criteri direttivi in esame sono stati coinvolti i seguenti organi istituzionali: il Ministero affari esteri e cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno, il Ministero della difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute, il Comparto I.S. e i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri della protezione civile e delle politiche europee.

Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

L’AIR è stata effettuata dall’ufficio competente sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

L’AIR è stata effettuata dalla Direzione generale per la prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l’adeguamento della normativa nazionale all’articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

L'analisi di impatto è stata svolta secondo il normale iter amministrativo dal personale con professionalità tecniche e giuridiche del Ministero delle imprese e del made in Italy, senza il coinvolgimento di altre Amministrazioni né di consulenze esterne.

Art. 8 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)*

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio DISR V- Servizio Fitosanitario Centrale e Produzioni vegetali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 9 *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).*

L'intervento normativo proposto è stato valutato:

- ✓ dalla Direzione generale competitività ed efficienza energetica (DG CEE) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- ✓ dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 10 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*

L'AIR è stata effettuata dall'ufficio competente sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

Art. 11 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)*

L'AIR è stata effettuata dall'ufficio competente sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

Art. 12 *(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)*

L'AIR è stata effettuata dall'Ufficio competente sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

Art. 13 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

L'intervento normativo è stato valutato dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

